

ALJS VIGNUDELLI

Come un post scriptum

“Interpretazione e Costituzione” tra Prequel e Sequel

ABSTRACT

The essay recounts the theories already presented by the author in his previous monographic work on the theme (*Interpretazione e Costituzione. Miti, mode e luoghi comuni del pensiero giuridico*, Turin, Giappichelli, 2011), by specifying and integrating them in the light of the subsequent debate.

Within the theory here presented in its contours, and critically compared with some of its most popular alternatives, legal interpretation is considered as an activity aiming at recognizing the meaning of normative documents, which is moved exclusively by epistemic purposes and which defines the perimeter subsequent, diverse and eventual operations of enforcing and implementing the law.

Il saggio ripercorre le tesi già esposte dall'Autore nel precedente lavoro monografico sul tema (*Interpretazione e Costituzione. Miti, mode e luoghi comuni del pensiero giuridico*, Torino, Giappichelli, 2011), specificandole e integrandole alla luce del dibattito successivo. All'interno della teoria qui riproposta nei suoi lineamenti, e messa criticamente a confronto con alcune delle sue più diffuse alternative, l'interpretazione giuridica è intesa come un'attività di ricognizione del significato dei documenti normativi animata da fini esclusivamente epistemiche e che definisce il perimetro delle successive, diverse e soltanto eventuali operazioni di applicazione, attuazione e integrazione del diritto.

KEYWORDS

legal interpretation, concept of law, legal semantics, legal pragmatics, pluralism

interpretazione giuridica; concetto di diritto; semantica giuridica; pragmatica giuridica; pluralismo

ALJS VIGNUDELLI*

*Come un post scriptum
“Interpretazione e Costituzione” tra Prequel e Sequel*

1. Premessa. – 2. Lo “spirito” dell’opera. – 3. “Interpretazione giuridica”: di cosa stiamo parlando. – 4. *Teoria o dottrina* dell’interpretazione giuridica? – 4.1. Problemi e pseudo-problemi. – 4.2. Teorie dell’interpretazione giuridica e teorie del diritto. – 5. I soggetti della comunicazione giuridica e le loro intenzioni fra Veglia e Incubo. – 5.1. “Veglia”: emittente, destinatari e altri interpreti degli enunciati normativi. – 5.2. “Incubo”: le suggestioni “pragmatico-giudiziali”. – 6. Il Favoloso Mondo del Pluralismo (*invito alla lettura*). – 7. La “normalizzazione” del documento costituzionale fra interpretazione e concretizzazione. – 8. Appendice. Per una separazione dei poteri “presa sul serio”.

*Il più grande dei problemi del mondo
poteva essere risolto quando era piccolo*

LAO TZU

1. *Premessa*

Fin dalla sua presentazione romana nell’ottobre 2011, quando a introdurlo sotto la presidenza di Lorenza Carlasare furono gli amici Antonio Baldassarre e Mauro Barberis,

* Professore ordinario di Diritto Costituzionale, Università di Modena e Reggio Emilia. E-mail: aljs.vignudelli@unimore.it.

il mio volume *Interpretazione e Costituzione*¹ è stato oggetto delle critiche più svariate². Stimandole non foss'altro altrettanti segni d'attenzione – pur sempre preferibili alla *damnatio memoriae* che l'ambiente talora riserva a posizioni asimmetriche –, continuo a provare moti di riconoscenza non solo per quelle che ho trovato utili, ma anche verso i rilievi che mi sono parsi meno solidi, fuori centro, e persino per quei commenti che magari m'han dato l'idea di non prender neppure tanto sul serio le mie posizioni nella loro interezza.

Poiché vivo ormai da tempo in quel «terrore di non essere frainteso» di cui già scriveva Oscar Wilde, dal punto di vista *personale* rinuncio volentieri a (ulteriori) repliche *ad hoc*³. Desidererei viceversa sfruttare la gentile ospitalità offertami da *Diritto&Questioni Pubbliche* per tentare di proporre al lettore, a mo' tanto di “*prequel*” (o “*praescriptum*”) quanto di “*sequel*” (o “*post-scriptum*”), una prima panoramica d'insieme sul mio lavoro che, dal punto di vista *scientifico*, ne faciliti una più immediata e miglior comprensione, almeno nelle sue linee essenziali.

Ben vengano poi – s'intende – *ulteriori* e se possibile ancor più penetranti critiche, magari rivolte a un oggetto polemico “reale” e non al proverbiale “fantoccio” creato al semplice fine di poterlo più agevolmente decollare.

¹ VIGNUDELLI 2011.

² Limitandomi a quelle “riversate” per iscritto, cfr. BARBERIS 2012a e 2012b (entrambi ora rivisitati e raccolti in BARBERIS, VIGNUDELLI 2013); nonché PINO G. 2013 e 2014.

³ Mi sono del resto già dedicato a tale esercizio con due risposte all'amico Mauro Barberis (VIGNUDELLI 2012a e 2012b, entrambe ora edite, con diverso titolo e varie rivisitazioni, in BARBERIS, VIGNUDELLI 2013) e in quelle al mio odierno anfitrione Giorgio Pino (VIGNUDELLI 2013b e 2014).

2. Lo “spirito” dell’opera

Iniziamo allora da quello che potremmo chiamare lo “spirito” dell’opera.

Ebbene, se dovessi indicare oggi, nel modo più sintetico ed efficace, i motivi ispiratori di *Interpretazione e Costituzione*, non troverei tuttora appiglio migliore di quello offerto dal suo sottotitolo: *Miti, mode e luoghi comuni del pensiero giuridico*.

L’intero studio, infatti, nel delineare progressivamente gli elementi per una riflessione semantica “autonoma” e non preconcepita sugli enunciati del legislatore (d’un *qualsiasi* legislatore), può essere inteso al tempo stesso come un tentativo di de-mistificare una vasta serie di presupposti, il più delle volte pericolosamente *impliciti*, che sovente si rinven-gono (annidati) nei ragionamenti dei giuristi e che finiscono poi per condizionare in modo assai significativo la loro attività, anche *contro* numerose delle premesse *esplicite* che essi parrebbero (voler) adottare.

Sarà anche vero, allora, come suggeriva Aldous Huxley, che «le sole persone perfettamente coerenti sono i morti» (la coerenza essendo contraria alla natura e alla vita), ma certo quando “canoni inversi” iniziano insistentemente a roteare nei cieli della scienza giuridica qualche quesito si parrebbe suggerire, quanto meno per coloro che procedono cautamente, “lanterna alla mano”, sforzandosi di comprendere un qualche ordine delle (o nelle) cose.

In tale chiave, il senso del mio lavoro diviene dunque quello d’un invito a riconsiderare con rigore critico una (non irrilevante) “schiera” d’affermazioni largamente apodittiche, le quali – pur essendo (in varia misura) entrate a far parte di quella che potremmo definire una “tradizione culturale” di categoria – continuano ad apparirmi come tutt’altro che concettualmente *necessarie*.

Au contraire, sotto il profilo scientifico – per dirla con franchezza – esse mi paiono *piuttosto fragili* e, al tempo

stesso, assai *pericolose*, giacché la loro fallacia finisce per introdurre una carica *fortemente distortiva* per un logico e corretto periodare all'interno della scienza che ci occupa, alla quale pure parrebbe applicabile la definizione che Constantin Brâncuși riferiva all'arte, secondo cui «la semplicità è complessità risolta».

Un elenco *esaustivo* di tali formule della (post-)modernità giuridica esula, naturalmente, non solo dalle ambizioni di questo breve scritto, ma anche da quelle del precedente lavoro monografico. Si possono tuttavia qui menzionare almeno *alcune* tra le posizioni più significative e ricorrenti nel nostro *milieu*, legate appunto (direttamente o indirettamente) al concetto di “interpretazione”.

Ed ecco allora comparire nel gran *defilé* il dogma (“spiritico”?) secondo cui da *ciascuna* disposizione, attesa l’“intrinseca” polisemia di *ogni* documento normativo, sarebbe possibile ricavare più norme (fra loro alternative)⁴. Il (conseguente) teorema (“quantistico”?) per cui vi sarebbe *sempre* un “necessario” e “inevitabile” contributo “creativo” della dottrina e della giurisprudenza alla determinazione del significato di *tutti* i documenti normativi prodotti dal legislatore in *ogni* loro istanza d’uso⁵. Il postulato secondo il quale sarebbe ormai (e forse da sempre) “strutturalmente impossibile” fare scienza giuridica in modo avalutativo attesa la “vocazione pratica” di essa (e/o della stessa interpretazione giuridica)⁶. L’assioma per cui nella “ragionevolezza” sarebbe ineluttabilmente da ravvisare una “necessaria” caratteristica di

⁴ V. ad esempio MODUGNO 2007, 52; con maggiore ampiezza TARELLO 1974 e 1980.

⁵ Cfr. da ultimo BIN 2013.

⁶ V. classicamente ZAGREBELSKY 1992, ma anche – pur se a partire da differenti presupposti – PACE 2007, 96 s. e con ulteriori sfumature DOGLIANI 2004, 213 ss.

contenuto del diritto positivo (e del diritto costituzionale in ispecie)⁷. L'assunto secondo cui la Costituzione sarebbe oggi-
di per forza di cose da intendere come "tavola di principi/valori"
da bilanciare giudizialmente di volta in volta per placare le
(altrimenti deflagranti) tensioni della sottostante "società
pluralistica"⁸. E a lungo si potrebbe continuare, là dove qui si
fa grazia al lettore.

Come facilmente si sarà notato, trattasi d'affermazioni
che, almeno nel loro nucleo essenziale, affiorano abbastanza
spesso in letteratura: di sicuro interesse per un'analisi
sociologico-culturale della categoria dei giuristi, qui nondi-
meno a venire in questione non è tale "dato di fatto" e ne-
ppure la relativa eziologia (che tentasse dunque di "spie-
garlo" secondo un modello probabilistico o addirittura cau-
sale), bensì la *giustificazione* (e la stessa *giustificabilità*)
razionale delle rispettive tesi⁹. È su tale specifico piano,
infatti, che si colloca quella che potrei definire la mia "ri-
sposta" a un certo *modus operandi* (e al retrostante sistema
di pensiero) adottato da certi giuristi e/o teorici del diritto (e
dell'interpretazione).

Questi ultimi (teorici e giuristi), operando con ampia di-
sinvoltura tanto in sede stipulativa quanto in relazione ai
successivi sviluppi dei proprî ragionamenti, finiscono pres-
soché tutti per riproporre una raffigurazione del diritto come
huge Lie (variabilmente "a fin di bene"): la visione cioè
d'un fatale Grande Inganno in cui i giuristi sarebbero

⁷ Cfr. ad esempio RUGGERI 2000.

⁸ Secondo un diffuso modello di pensiero introdotto a suo tempo in
Italia soprattutto da BALDASSARRE 1991.

⁹ La cruciale importanza di tale *rationale Begründbarkeit* di qual-
siasi tesi sostenuta in ambito giuridico è stata ripetutamente sotto-
lineata dalla riflessione scientifica di Robert Alexy, su cui sintetica-
mente cfr. ora PEDRINI 2014, 125 ss.

coinvolti (più o meno *obtorto collo*) e che rivelerebbe l'impossibilità di realizzare quel modello – in apparenza accolto nei documenti costituzionali di tutte le democrazie occidentali e pacificamente presupposto dalla generalità dei consociati – secondo il quale le *norme* giuridiche sarebbero (salvo puntuali eccezioni) prodotte *in esclusiva* da specifici organi politici rappresentativi¹⁰.

Non dunque ai loro sporadici “eccessi”, bensì segnatamente al “cuore” di tali concezioni – che col *roter Faden* del concetto d'interpretazione tessono instancabili trame a colpi d'improbabili “necessità”, non prima d'aver definito *ad usum delphini* gli stessi elementi costitutivi del discorso – intende replicare *Interpretazione e Costituzione*, mostrando da una parte quanto “incerte” siano le fondamenta teoriche sulle quali esse sono costruite e dall'altra che un'alternativa più lineare ed epistemicamente meno compromessa è quantomeno *possibile* (e fors' anche *preferibile*).

Va da sé – ma precisiamolo comunque, a scanso d'equivoci – come non sia in discussione l'esigenza (e l'utilità) di fissare convenzionalmente delle definizioni (sul ‘diritto’, sull'‘interpretazione’ e rispetto a tutti gli oggetti-base su cui insiste la teoria) o la potenza in sé decisiva della necessità come strumento dialettico. Stipulare premesse chiare e argomentare da queste con logica stringente (*i.e.*, necessità) parrebbe infatti, tutto all'opposto, il “pane” d'ogni ragionamento intellettualmente onesto e proficuo.

Nondimeno, se è vero che «a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si indovina», bisogna sempre chiedersi di *quali premesse* e di *quale necessità* si sta effettivamente parlando ed è proprio qui che *la blessure devient plus douloureuse*. *Proprio qui*, invero, sovente si scopre come certe premesse *veicolano già anticipatamente* la soluzione dei problemi che

¹⁰ Cfr. VIGNUDELLI 2012c, 541 ss.

viceversa ci si prefiggeva d'indagare (non supponendone pertanto la soluzione già implicita nei postulati) e come la necessità che fa capolino *non sia affatto di tipo logico*, bensì soltanto di natura pratico/strumentale, se non già un semplice stratagemma per *giustificare* uno stato di cose valutato positivamente (o per *sponsorizzare* un valore che s'intende promuovere)¹¹.

Contro questi e altri simili “espedienti dogmatici” si rivolge, allora, la critica articolata in non poche pagine di lavoro monografico, dove viceversa la *Leit-Idee* è quella per cui (1) sì, l'interpretazione dei documenti normativi è *necessaria*, ma *non* (sempre) *altrettanto necessaria* è tanta parte di quelle eterogenee operazioni che spesso pure passano sotto il nome di ‘interpretazione giuridica’, e per cui (2) sì, anche stipulare gli elementi costitutivi della propria teoria dell'interpretazione giuridica è *necessario*, ma *non altrettanto necessario* è farne derivare un *arcanum imperii* di soli giudici e giuristi.

Scrivo ciò nella piena consapevolezza che tale progetto d'acchito sarà suonato e continuerà a suonare eccessivamente ambizioso, dichiaratamente ingenuo e fors'anche schiettamente molesto all'orecchio del post-giurista cresciuto sotto il “mito dell'interpretazione” (che non di rado si trasforma poi in qualche mito della *propria* “volontà di potenza”), il cui odierno prototipo sovente parrebbe fatto apposta per corroborare il detto di Cesare Beccaria secondo cui «l'ignoranza è meno dannosa del confuso sapere».

In effetti, chiunque oggi anche solo tenti di *mettere in forse* il corrente luogo comune secondo il quale l'interprete dei documenti normativi potrebbe sostanzialmente operare come quel critico che nell'aforisma di Elias Canetti «i libri

¹¹ Sull'abuso di questo concetto e sulla sua reale portata cfr. da ultimo PEDRINI 2013a, 151 ss.

che recensiva li leggeva soltanto in seguito, così sapeva già quello che ne pensava», sa già in automatico di riservarsi la sua quotidiana r(e)azione di “scetticismo”, equanimente dispensata da autorevoli fronti della teoria del diritto (i Trovatori?) e dai giuristi che se ne sono fatti suoi (più o meno consapevoli) epigoni (i Menestrelli?).

A fronte di ciò, tuttavia, è stato sempre consolatorio riscontrare che le tesi da me sostenute non paiono per nulla stravaganti a *qualsiasi* linguista o filosofo del linguaggio interpellato sul punto al di fuori del nostro ristretto steccato disciplinare “domestico”. E se proprio questi ultimi si sono mostrati regolarmente *stupefatti* (a tacer d’altro...) delle teorie che oggi parrebbero andar per la maggiore in “casa nostra”, forse tale rilievo potrebbe suggerire ai giuristi-interpreti che s’atteggiano *engagé* non “per scelta” ma “per forza di cose” come *semel in vita* una qualche riflessione auto-critica sui propri presupposti potrebbe essere presa in (seria) considerazione.

Confidando altresì in un ascolto (se non più benevolo, quanto meno) non aprioristicamente prevenuto da parte di quella maggioranza di giuristi che ancorà ritengono di volersi muovere nell’alveo della *scienza* e non della *politica* del diritto, tenterò allora di mostrare nelle pagine a seguire con “specifiche tecniche” il più possibile precise come la proposta teorica espressa da *Interpretazione e Costituzione* costituisca un modello dichiaratamente simpatetico al buon senso – nessuno lo nega –, ma senza per questo risolversi in un indistinto appello al “senso comune”¹², quasi da facile consumo.

¹² Peraltro, sull’importanza anche di quest’ultimo nell’analisi giuridica insiste ora con dovizia di argomenti JORI 2010.

3. ‘Interpretazione giuridica’: di cosa stiamo parlando

Finora s’è parlato di ‘interpretazione’ e di ‘interpretazione giuridica’ in modo alquanto generico e a tale genericità, per lo meno in questo caso, ha senso porre subito rimedio.

Un primo problema che *ab immemorabili* affligge la discussione corrente, infatti, è quello per cui ci sono *fin troppe e diverse* idee d’interpretazione ad affollare i banchi del bazar teorico: un “eccesso d’offerta”, il quale, lungi dal favorire gli acquirenti, storicamente ha spesso finito soltanto per stordirli, rivelandosi una sicura e pressoché inesauribile fonte d’ambiguità che dal piano *terminologico* si sono poi epidemicamente propagate – come equivoche spore letali – a quello *concettuale*.

Prima di procedere oltre, dunque, è opportuno precisare l’accezione *specificata* in cui s’intendono utilizzare in questa sede i termini evocati sulla scena, venendo così a definire convenzionalmente *in che senso* ho inteso parlare e anche qui parlerò di “interpretazione giuridica” (o “interpretazione del diritto”) e di “interpretazione costituzionale” (o “interpretazione della Costituzione”)¹³.

In tale chiave, conviene esordire con alcuni chiarimenti preliminari soprattutto “in negativo”, spiegando a cosa *non* ci si vuol riferire.

Parlando di ‘interpretazione (giuridica)’ per prima cosa *non* ho inteso discorrere, come viceversa accade frequentemente nel “pensiero unico” di certa teoria del diritto, del generico “uso” che dei testi normativi effettuano i *sol*i giuristi¹⁴, e in modo particolare il più ristretto *côté* dei giudici, in una *qualsiasi* delle loro molteplici attività.

¹³ Cfr. VIGNUDELLI 2011, 6 ss.

¹⁴ Sul punto cfr. RUGGERI 2007.

Una tale visione della (stipulazione sulla) interpretazione giuridica, sebbene assai diffusa, mi parrebbe infatti non troppo persuasiva e decisamente problematica tanto per *difetto* (dal punto di vista “dei soggetti”), quanto per *eccesso* (dal punto di vista “dell’oggetto”).

Per difetto poiché, nella misura in cui vorrebbe far dipendere il significato dei documenti normativi dal loro concreto utilizzo, da una parte (1) non considera se non in termini di *ficta persona* la prospettiva dell’emittente (legislatore) concentrandosi opinabilmente sui soli usi *degli interpreti*, e dall’altra (2) esclude pure *già a livello definitorio* dal perimetro dell’analisi la maggior parte delle istanze d’uso che dei documenti normativi vengono concretamente effettuate, vale a dire le interpretazioni praticate dai *destinatari* dei (e in potenza da tutti gli interessati ai) precetti legislativi, concentrandosi *esclusivamente* sull’attività di quella particolare categoria d’interpreti costituita dai *giuristi* (e soprattutto, se non esclusivamente, dai giudici).

Per eccesso poiché, all’interno dell’anzidetta categoria, accomuna poi sotto un unico “cielo” operazioni intellettuali tra loro sensibilmente differenti, il cui solo tratto comune è d’essere (formalmente) effettuate *a partire* dai documenti legislativi. Non solo, per intenderci, l’individuazione del significato *degli enunciati* prescrittivi del legislatore, ma anche ulteriori ed eterogenee attività – non sempre concettualmente necessarie, non sempre animate da (o compatibili con) fini epistemici, non sempre previste e/o ammesse dal diritto positivo e via discorrendo –, come ad esempio l’*attuazione* e lo *sviluppo* di norme generiche e/o di più ampia portata, l’*integrazione* dell’ordinamento (c.d. *analogia legis* e *juris*), la *risoluzione delle antinomie normative*, le varie operazioni di *ponderazione* e di *bilanciamento* e così avanti¹⁵.

¹⁵ Sull’opportunità di distinguere tra tali attività e l’interpretazione in

Completando la serie dei *distinguo* “in negativo”, del pari *non* ho inteso ricalcare l’“interpretazione” di cui parlo sul modello dell’*applicazione* (talvolta denominata interpretazione *in concreto*)¹⁶, tantomeno dell’*applicazione giudiziale*, che costituisce una vera e propria “ossessione” della teoria giuridica contemporanea¹⁷.

Su ciò, inevitabilmente, si tornerà. Per ora basti osservare da una parte come dal punto di vista concettuale – checché ne dica, ad esempio, l’ermeneutica giuridica¹⁸ – *non ogni* istanza interpretativa dei documenti normativi ha *necessariamente* a che fare con un caso da risolvere e dall’altra che evidentemente a effettuare ragionamenti applicativi *non sono soltanto* i giudici.

“In positivo”, invece, ho inteso riferirmi all’interpretazione *in senso stretto* (talvolta denominata anche interpretazione *in abstracto*)¹⁹, vale a dire esclusivamente alla ricerca e all’individuazione del significato dei documenti normativi.

Si tratta, secondo l’espressa stipulazione adottata per definire l’oggetto della mia indagine, di un’operazione intellettuale effettuabile ed effettuata *da chiunque* e mossa da fini esclusivamente *conoscitivi*.

Ritengo inoltre che, analogamente a quel che accade in ogni forma di comunicazione linguistica, il campo di tale attività non costituisca una sorta di *Far West* dove ci si

senso stretto cfr. GUASTINI 2011, 427 ss.

¹⁶ Per la distinzione fra interpretazione *in concreto* (o rivolta ai casi) come qualcosa di distinto dall’interpretazione *in abstracto* (o rivolta ai testi) cfr. GUASTINI 2004a, 82 ss.

¹⁷ Cfr. ad esempio COMANDUCCI 1999, 1.

¹⁸ I cui discutibili presupposti e i cui ancor più discutibili sviluppi analizzo e critico nel corso di tutto il Capitolo II di VIGNUDELLI 2011 (*ivi*, 263-481).

¹⁹ Cfr. *supra*, n. 10.

debba limitare a registrare le varie istanze d'uso concretamente esperite degli enunciati del legislatore (da parte di esso o, come più frequentemente si propone, dei suoi varî interpreti), ma che si abbia bensì a che fare con un'operazione *retta da regole*, metodologiche ed eventualmente anche giuridiche, che consentano di distinguere le interpretazioni epistemicamente *corrette* da quelle che viceversa *corrette non sono* (a prescindere da chi le adotti)²⁰.

A scampo d'ulteriori fraintendimenti, tuttavia, queste assunzioni *non* mi fanno ritenere – con una sorta di formalismo “aprioristico” o “assiomatico” – che tale “interpretazione” debba per forza di cose condurre all'individuazione d'un *unico* significato, e tanto meno d'un unico significato *sufficientemente univoco e preciso* da risolvere *ogni* “caso” che possa prospettarsi per il suo àmbito applicativo. Per essere ancora più chiari, non escludo affatto che in *alcune* ipotesi (possibili, anche se non necessarie) l'interpretazione in senso stretto di cui parlo potrà portare soltanto all'individuazione d'una “cornice” di (più) significati²¹ e che, per ciascun significato, vi potranno spesso essere dei casi “marginali” per i quali sarà dubbia la riconduzione o meno allo spettro semantico espresso dalla disposizione giuridica²². Semplicemente, la mia indagine sull'interpretazione non si occupa primariamente di quel che accade *dopo* l'interpretazione in senso stretto, che potremmo quindi anche chiamare (previa e) “ricognitiva”, per contrapposizione ideale con quella (successiva e) “decisoria”.

²⁰ A tali aspetti è specificamente dedicata buona parte del Capitolo I di VIGNUDELLI 2011 (*ivi*, 20-193).

²¹ Cfr., *ex plurimis*, gli esempi addotti ancora recentemente da GUASTINI 2014, 31, n. 10.

²² Fondamentale su questa problematica, connessa alla vaghezza delle proposizioni normative, LUZZATI 1990.

La prima (interpretazione *ricognitiva*) consiste appunto nell'*individuazione* del significato (o dei significati) dell'enunciato normativo, descritto nel suo variabile grado d'esattezza e precisione. La seconda (interpretazione *decisoria*) consiste viceversa nella *scelta* di privilegiare un unico significato fra i più parimenti ammissibili e/o nella *decisione* di "ridurre" la vaghezza propria del singolo significato, solitamente al fine di risolvere un caso "marginale" (reale o ipotetico) qualificandolo in maniera giuridicamente univoca.

Non ci vuol molto a capire come l'attuale teoria dell'interpretazione (analitica *ed* ermeneutica), dominata com'è dall'*idea dell'applicazione*, si concentri in modo pressoché esclusivo sulla c.d. *interpretazione decisoria*, che non è invece al centro del mio interesse.

Ci vuol se possibile ancor meno, del resto, a capire come l'interpretazione ricognitiva sia il presupposto *logicamente necessario* di quella decisoria²³, la quale, dal canto suo, si palesa come un'occorrenza *meramente eventuale*. Ci sarà davvero qualcosa da "decidere", infatti, soltanto *se* al termine di questo tipo d'interpretazione (ricognitiva) risulteranno più significati, e/o *se* il singolo significato risulterà troppo vago per consentire d'ascrivere o meno con sicurezza una data ipotesi (marginale) al suo campo di riferimento semantico.

Ne consegue, dunque, che sebbene l'idea d'interpretazione che qui espongono non si riferisca *direttamente* alla tematica dell'applicazione, *indirettamente* finisce lo stesso per condizionarla, se non altro definendo il perimetro all'interno del quale solo quest'ultima si potrebbe razionalmente esplicare.

²³ Cfr., sia pure in un'ottica complessiva differente da quella qui accolta, GUASTINI 2004b, 927 ss.

4. Teoria o dottrina dell'interpretazione giuridica?

4.1. Problemi e pseudo-problemi

Proprio l'osservazione da ultimo effettuata consente ora d'introdurre anche l'annoso quesito dello "statuto logico" delle tesi che qui si vanno sostenendo in materia d'interpretazione del diritto: si tratterebbe d'una *teoria* (descrittiva) o d'una *dottrina* (prescrittiva)?

La distinzione dei discorsi speculativi in termini di *Is-ought*, dal canto suo, già di notoria delicatezza all'interno di tutte le scienze e in particolare delle c.d. scienze sociali, tende a divenire *massimamente* confusa nell'ambito giuridico, che pure in questo frangente parrebbe simpatetico al krausiano «ben venga il caos, perché l'ordine non ha funzionato». Sulla vocazione più o meno descrittiva/avalutativa delle teorie sull'interpretazione giuridica, infatti, converge un singolare intreccio di *red herrings* e problemi autenticamente controversi: le prime da disvelare come tali, i secondi – per quel che si può – da discutere nel merito.

Cominciamo allora con gli immancabili *miroirs aux alouettes*.

Il più delle volte l'alternativa fra teorie e dottrine dell'interpretazione viene risolta nella contrapposizione tra le posizioni che prescrivono (o suggeriscono) a giudici e giuristi come *devono interpretare* i documenti normativi e le posizioni che invece si limitano a descrivere (o registrare) come giudici e giuristi tali documenti normativi *di fatto interpretano*.

Apparente declinazione "asettica" in ambito interpretativo del giuspositivismo metodologico²⁴, tale riformulazione

²⁴ Cfr. BARBERIS 2013, 11.

della *Great Division* si rivela in realtà (nulla più che) un espediente retorico già noto come *petitio principii* occulta²⁵.

Solo per com'è impostata, invero, essa parrebbe (surrettiziamente) introdurre *quali assiomi* i due presupposti (espressamente) criticati ed esclusi dalla stipulazione qui adottata, secondo cui: 1) le interpretazioni “rilevanti” (siano esse da caldeggiare, osteggiare oppure soltanto da censire) sarebbero *soltanto* quelle di giudici e giuristi; nonché, 2) all'interno delle interpretazioni effettuate dai giuristi non si potrebbero distinguere le interpretazioni (epistemicamente) *corrette* da quelle (epistemicamente) *scorrette*.

Il tentativo d'applicare detto schema qualificatorio a posizioni che viceversa rigettino tali assunti, pertanto, costituisce alternativamente o il proverbiale “fuor d'opera” o un semplice paralogismo per suggerire l'abbandono dell'altrui posizione, magari pure retoricamente persuasivo ma logicamente fallace e contenutisticamente vuoto.

È del tutto ovvio, del resto, come all'interno della prospettiva qui accolta, che considera l'interpretazione un'attività comunicativa non risolvibile in un gioco linguistico sostanzialmente “anomico” e per (= tra) soli iniziati, bensì praticabile e praticata da tutti e retta da regole convenzionali, l'architettura del discorso andrebbe interamente (e ben altrimenti) ridelineata.

Da una parte, avrebbe assai poco senso rimproverare a quest'impostazione teorica di non limitarsi a descrivere un fenomeno settoriale – vale a dire il comportamento interpretativo dei soli giudici e giuristi – del quale dichiaratamente (*i.e.*, per esplicita stipulazione) s'interessa solo *pro quota*²⁶.

²⁵ La censisce così SCHOPENHAUER 1991, 37 (stratagemma n. 6).

²⁶ Vale a dire per la loro fetta d'istanze interpretative all'interno del ben più vasto totale che costituisce la piattaforma di “regolarità d'uso”

Dall'altra parte, avrebbe altrettanto poco senso supporre che lo scopo primario di detta impostazione teorica sia quello d'influenzare giudici e giuristi fornendo loro "direttive" in materia d'interpretazione giuridica sulla base d'una qualche ideologia.

Questo non soltanto perché – come si torna a dire – la mia posizione in sé non si rivolge in modo esclusivo a giudici e giuristi, riguardando semmai, oltre ovviamente che lo stesso legislatore, tutti i fruitori del messaggio legislativo interessati a conoscerne il contenuto, ma soprattutto perché in tale chiave sarebbe difficile concepire le ipotetiche regole per una corretta interpretazione come direttive di marca politico-ideologica.

Certo, è ben vero come qualsiasi posizione che si prefigga di descrivere un fenomeno almeno in parte retto da regole – quale in questa sede s'assume appunto essere anche la comunicazione giuridica – finisce fatalmente per esprimere una valenza blandamente normativa, qualificando i vari dati di *input* e di *output* (pure) secondo la loro conformità o difformità a dette regole.

È altrettanto vero, tuttavia, che questo rilievo in sé parrebbe ben lungi dal fondare razionalmente un giudizio su tale impostazione in termini di *dottrina politica* o addirittura d'*ideologia*.

In questo senso, descrivere i criteri secondo cui si possono distinguere i procedimenti interpretativi corretti da quelli scorretti e qualificare questi ultimi come tali parrebbe, *mutatis mutandis*, tanto (poco) ideologico o prescrittivo quanto lo potrebbe essere un manuale di grammatica o d'analisi logica nell'esemplificare i costrutti esatti e le varie tipologie di errori.

linguistiche dalle quali poi si possono individuare le regole del relativo linguaggio.

La verità è che la stessa distinzione fra teorie descrittive e dottrine prescrittive, se imbastita su simili fondamenta dogmatiche, rischia soltanto di generare pseudo-problemi senza reali prospettive di soluzione. Non intendendosi per davvero sull'autentico "oggetto comune" che dovrebbe essere descritto, infatti, ogni impostazione teorica può facilmente rinfacciare a quella avversata d'assumere connotati prescrittivi o ideologici (e pertanto non scientifici) solo perché parla d'una "cosa diversa".

In una simile chiave, ad esempio, l'accusa che si potrebbe rivolgere alla mia impostazione di patrocinare una politica dell'interpretazione di stampo "formalistico" o addirittura "conformistico" degli enunciati del legislatore varrebbe poco o nulla dal punto di vista della corretta sintassi argomentativa, poiché – per l'esattezza – potrebbe valer qualcosa (a valle) soltanto se si accettassero già (a monte) proprio quei postulati che la mia impostazione (dichiaratamente e argomentatamente) rifiuta: una retorica all'incontrario?

La più efficace dimostrazione di ciò, peraltro, parrebbe agevolmente offerta dalla facilità con cui l'ipotetica accusa potrebbe essere "ritorta" contro i potenziali critici, rimproverando loro di promuovere – con spreco di metalogismi e discutibile euritmia – un opposto ideale di "creatività" (quando non addirittura di "spensieratezza") ermeneutica, puntando in tal modo a sciogliere giudici e giuristi da quei vincoli che il linguaggio giuridico (e talvolta anche il diritto stesso) porrebbe loro, solo a considerarlo seriamente.

Del resto, il reciproco *fin de non recevoir* – internamente coerente, ma argomentativamente sterile per chi non sia già *ex ante* acquartierato nell'uno o nell'altro schieramento teorico – finisce così dal canto suo per disvelare quello che probabilmente costituisce l'autentico *punctum crucis* della vicenda, riportandoci al diverso concetto di diritto presupposto dalle rispettive teorie.

4.2. *Teorie dell'interpretazione giuridica e teorie del diritto*

Non è un caso, secondo me, che buona parte della competizione tra le attuali teorie *dell'interpretazione giuridica* possa essere utilmente riletta come l'esito d'un singolare "trapianto" in ambito interpretativo della vecchia contrapposizione fra teorie *del diritto*²⁷.

Se una volta il contrasto avveniva apertamente, per intenderci, tra teorie (del diritto) *giusnaturalistiche* (e/o *sociologiche*) e *giuspositivistiche*, e, all'interno di queste ultime, tra teorie (gius-) *realistiche* (e/o *istituzionalistiche*) e (gius-) *normativistiche*, l'antica lotta parrebbe oggi combattuta in forme più mimetizzate tra teorie (dell'interpretazione) *ermeneutiche* e teorie *analitiche*, e, all'interno di queste ultime, tra teorie *scettiche*, *cognitiviste* ed *eclettiche*.

Un "passaggio di consegne" che, se da un lato schiude la porta alla possibilità di superare contrapposizioni ormai logore, dall'altro lato parrebbe richiedere glosse meno banali quando lo si consideri nelle sue vesti attuali in termini di costi/benefici.

Qualora tale fenomeno, invero, consistesse soltanto nel consapevole abbandono dell'approccio "ontologico" che puntava a definire quale fosse il diritto "vero" (quello naturale o quello positivo? Il diritto "vivente" o quello "vigente"? Quello prodotto dal legislatore o quello creato dal giudice?), potremmo certo concludere, senza timore che ci s'allunghi il naso, d'esser di fronte a una tappa salutare nella storia del pensiero giuridico. Niente sembrerebbe più inutile, a ben vedere, di trascinare le antiche polemiche sull'autentica "natura" del diritto, quando invece basterebbe definire

²⁷ Sulla possibile riconduzione dei contrasti tra le diverse "prospettive" in tema di interpretazione giuridica all'antica lotta tra "teorie" del diritto ho già insistito in VIGNUDELLI 2011, 550 ss.

espressamente e con chiarezza *in che senso* s'utilizza il vocabolo 'diritto' nel contesto dato, indicandone convenzionalmente gli elementi costitutivi e, com'è ovvio, motivando la scelta che così s'effettua.

Ci sono del resto «in cielo e in terra» molti più fenomeni direttamente o indirettamente “normativi” di quanti non ne possa sognare un'unica filosofia ed essendoci spazio per tutti non sembrerebbe davvero valer la pena d'imbarcarsi in feroci crociate per la liberazione d'un immaginario Santo Sepolcro del Diritto²⁸.

Seguendo tale logica, se lo scopo delle relative speculazioni fosse solo di descrivere nei suoi contorni e contenuti un particolare oggetto di studio, anche dalle sponde del giuspositivismo normativista non si vedrebbe ragione per negare l'utilità di prospettive che descrivano nei loro contenuti e nei rispettivi criteri identificativi il diverso insieme delle norme conformi a qualche ideale di giustizia (diritto naturale, ripreso oggi soprattutto dalle correnti dell'ermeneutica giuridica e dal neocostituzionalismo), e che dunque, per chi ci creda, risultino moralmente (oltre che giuridicamente) vincolanti, o l'ulteriore insieme di certi fatti sociali come il comportamento delle corti di giustizia (diritto giurisprudenziale), indicando ai consociati la probabilità statistica d'incorrere in concrete sanzioni per il comportamento x o y , o ancora le varie norme che mostrano “nei fatti” d'influenzare e determinare i comportamenti volontari dei consociati nella loro concreta esperienza (diritto sociologico).

Ma altrettanto assurdo, specularmente, parrebbe da fronte giusnaturalistico, gius-realistico o sociologico, negare

²⁸ In tal senso v. esattamente COMANDUCCI 2008, 422 ss., dove si conclude (*ivi*, 425) che «non può esistere un unico approccio epistemologico per accostarsi al fenomeno giuridico. Vi sono invece vari approcci, tutti, in qualche senso, adeguati».

l'utilità d'una prospettiva che studi la produzione di regole di comportamento da parte di certe autorità politiche, rese conoscibili ai loro destinatari tramite la pubblicazione di particolari enunciati prescrittivi (diritto positivo in senso stretto). La scelta di rubricare tali norme o tali fatti con un nome o con un altro, e specificamente col nome di 'diritto', sarebbe poi scelta convenzionale *in astratto* del tutto trascurabile. A patto, s'intende, di non combinare anche qui i consueti "pasticci".

Il problema è che proprio detti *camouflages* parrebbero regolarmente contraddistinguere *in concreto* l'ambito giuridico, tradizionale terra di conquista delle definizioni "persuasive" a partire proprio da quella di 'diritto', tipicamente utilizzata non tanto per designare dei fenomeni in modo analiticamente differenziato, ma soprattutto per suscitare reazioni emotive favorevoli²⁹.

²⁹ Cfr. WILLIAMS 1976, 55: «la parola "diritto" non è solo un simbolo con un referente, ma [...] essa evoca anche una potente risposta emotiva. La parola "diritto" stimola in noi quell'attitudine di obbedienza alle norme dell'autorità che nel corso della nostra educazione siamo pervenuti ad associare all'idea del diritto statale. Si cambi la parola con qualche altra, e la magia svanisce». Giustamente critico sul punto ROSS 2001, 31: «non sarebbe di alcun vantaggio respingere l'uso del termine 'diritto' nei confronti di quei sistemi che non ci piacciono. Da un punto di vista scientifico, quando la parola 'diritto' sia per così dire spogliata da cariche emotivo-morali, è questione di mera definizione se, per esempio, l'ordine che tiene unita una banda possa essere chiamato 'sistema giuridico' (e si possa quindi parlare di un diritto della banda). È stato sostenuto che il regime di violenza imposto da Hitler non era un ordinamento giuridico, e il "positivismo" giuridico è stato accusato di tradimento morale per aver acriticamente riconosciuto quell'ordinamento come diritto. Ma una terminologia descrittiva non ha niente a che vedere con l'approvazione o la disapprovazione morali. Mentre posso classificare un certo ordinamento

Segnatamente questa, del resto, parrebbe la spiegazione più credibile del già citato “trasformismo” di quelle teorie del diritto che, vistesì ampiamente recessive tanto sul piano politico quanto su quello della generale considerazione sia dei giuristi, sia (*a fortiori*) dei semplici consociati, parrebbero appunto essersi “riciclate” sul piano interpretativo.

L’impianto rimarrebbe pressoché identico nella sostanza, solo con questa “piccola” differenza: che mentre prima, dal punto di vista concettuale e argomentativo, si poteva serenamente prescindere dall’esame dei documenti normativi prodotti dal legislatore, adesso si sarebbe costretti a riportare sempre e comunque ad essi (documenti), come loro presunto significato, il contenuto delle norme che in precedenza venivano ricavate *aliunde*.

In altre parole, non riuscendo più a convincere che il diritto cui prestare osservanza e/o l’unico che varrebbe la pena studiare sarebbe quello che zampilla spontaneamente da Entità metafisiche, dalla natura razionale dell’uomo o dallo *Zeitgeist*, o magari il *lebendes Recht* che Eugen Ehrlich a suo tempo agitava contro la “giurisprudenza dei concetti”, o ancóra, necessariamente, il vitale *Law in Action* orchestrato dalle corti giudiziarie e non l’inerte *Law in the Books* vergato dai Parlamenti, per opportunità strategica “si ripiega” gravando il prodotto letterario di questi ultimi dell’onere (appunto “interpretativo”) di rispecchiare un’idea di diritto ad esso apparentemente aliena (l’arte della meraviglia?).

come ‘ordinamento giuridico’, è possibile che nello stesso tempo io consideri il rovesciarlo come il mio più alto dovere morale. Questa mescolanza di atteggiamenti descrittivi con atteggiamenti morali di approvazione, che caratterizza le discussioni sul concetto di diritto, è un esempio di ciò che Stevenson chiama ‘definizione persuasiva’».

Seppur costituendo *retoricamente* un *adynaton* – cioè la “cosa impossibile” che nasce dallo spirito e dalla voglia di realizzare un sogno, un’emozione, per tramutarla qui in realtà e regalarla alla comunità d’appartenenza –, l’operazione non è *concettualmente* impossibile, ma neppure a costo zero. Richiede invero una certa “agilità” nella scelta dei postulati, un’epistemologia *ad hoc* e non piccole contorsioni nella qualificazione degli elementi “empirici”,³⁰ di riferimento, a partire appunto dai poveri documenti normativi che rischiano così di subire un trattamento, come dire?, (beatelsianamente) “*scrambled eggs*”.

Quel che intendo sostenere, in estrema sintesi, è che: 1) spesso la propria concezione del diritto – o, se si vuole, la propria stipulazione su ciò che è da considerare ‘diritto’ – si caratterizza come un *prius* rispetto al *posterius* costituito dalla propria teoria dell’interpretazione giuridica; 2) una diversa concezione del diritto implica talvolta una diversa qualificazione degli stessi “elementi base” della teoria e una diversa ricostruzione delle loro caratteristiche: gli stessi documenti normativi, tanto per citare il solito esempio, non sono a tutti gli effetti “la stessa cosa” per una teoria giuridica che intenda il diritto essenzialmente come un gioco conflittivo fra gli operatori giuridici professionali (scetticismo) o come una prassi sociale volta alla ricerca d’una disciplina giusta o comunque “ragionevole” dei casi concreti (ermeneutica giuridica) e una teoria che viceversa lo intenda primariamente come una forma di comunica-

³⁰ Utilizzo qui l’aggettivo ‘empirico’ in un’accezione volutamente ampia come sinonimo di ‘suscettibile di esperienza’, pur consapevole del fatto che alcuni elementi dell’universo giuridico, ed in particolare quei particolari “segni” costituiti dai documenti normativi potrebbero non essere considerati “empirici” in senso stretto. Sul punto cfr. LUZZATI 1999, 99 s.

zione prescrittiva fra il legislatore e i consociati (positivismo giuridico)³¹.

Questo, s'intende, ad avviso di chi scrive *non giustifica affatto* il teorema "prospettico" secondo cui, in ultima analisi, ogni posizione in ambito interpretativo si equivarrebbe poiché tutte sarebbero pre-condizionate dagli "occhialacci di legno" (teorico-giuridici) con cui si guarda il mondo³². *Un conto*, per intenderci, parrebbe il condizionamento involontario e tendenzialmente inevitabile implicato dal non poterci strappare gli occhi dalle orbite o la testa dal collo, *tutt'altro conto* quello che viceversa ci deriva dall'indossare volontariamente delle "lenti anamorfiche" o dall'infilare la testa sotto la sabbia. Senza considerare, poi, che esigenze di suddivisione disciplinare del lavoro scientifico suggerirebbero sì, entro certi limiti, di moltiplicare le prospettive di studio dei fenomeni, e così anche del diritto "in senso ampio", secondo una pluralità di paradigmi – ad esempio quello giusnaturalistico, giuridico-positivo, sociologico, filosofico-morale eccetera – ma non certo di mischiare caoticamente le metodologie d'analisi, o magari d'applicarle strumentalmente per plasmare il mondo secondo qualche ideale pratico, sorvolando sul fatto che «incastrare un solido tondo in una forma triangolare può risultare decisamente ostico»³³.

³¹ Insisto su questo profilo in BARBERIS, VIGNUDELLI 2013, 84 ss.

³² Credo del resto di aver mostrato a sufficienza la fragilità dei fondamenti meta-scientifici di tale diffusa impostazione in VIGNUDELLI 2011, 610 ss.

³³ E infatti, a quel punto, «inventarsi, di volta in volta, le figure geometriche da far combaciare [...] risulta senza dubbio più rassicurante. Così, l'aderenza, ovvero il livello di tolleranza tra solidi, potrebbe risultare addirittura plastico: matrimoni fra sfere e cubi non sarebbero più utopie e celebrazioni del genere si sprecherebbero quali ineffabili campioni di postmodernismo *engagé*» (VIGNUDELLI 2005, 120). E cfr. sempre *ivi*, 123, dove s'osservava come «Il rischio [...] è quello d'innescare pericolosi

Ai fini che in questo momento ci interessano, comunque, non importa che la particolare “traduzione” d’una certa teoria del diritto in una specifica teoria dell’interpretazione dei documenti normativi risulti in sé più o meno sensata, ma solo il rilievo secondo cui la scelta di guardare il “mondo dell’interpretazione” qualificando gli elementi d’esperienza che in esso si rinvencono secondo un modello teorico-giuridico piuttosto che secondo un altro – indipendentemente, si torna a dire, dalla *credibilità* di tale scelta – giocoforza condiziona anche lo specifico modo d’essere della relativa impostazione in ordine alla sua “descrittività” o “avalutatività”.

In parole auspicabilmente più semplici, all’interno d’una prospettiva giuspositivista e normativista che veda il diritto *de quo agitur* come prodotto tendenzialmente esclusivo del legislatore – quale peraltro mi sembra tuttora l’idea base che del diritto hanno i cittadini, oltre che quella prevalente nella comunità dei giuristi –, anche la descrittività o l’avalutatività in ambito interpretativo andranno per forza di cose declinate diversamente che non all’interno d’una prospettiva d’ascendenza sostanzialmente giusnaturalista, sociologica o gius-realista, dove, a dispetto del comune parlare di ‘diritto’ o di ‘documenti normativi’, non si calca lo stesso campo da

circuiti della psiche, perché la titolarità del potere di “fare la cosa giusta”, a forza di stressare la norma scritta (formale) con interpretazioni che operano direttamente su valori (informali), può facilmente creare un extra-vagante “diritto senza limiti”. Ed allora può farsi strada negli interpreti un tale “ispirato senso della perfezione” da condurre all’assurdo di premiare, proprio in un clima multiculturale, chi offre i precetti migliori “per la causa”, utili per transustanziare la giustizia più confacente nelle soluzioni in ebollizione, spostando sempre più avanti il labile confine che separa ragion pratica e divinazione, come palesemente attestano le ispirazioni della ninfa Egeria, di cui Numa Pompilio si serviva per coonestare le proprie volontà».

gioco né si gioca nello stesso campionato e si rischia pure di non praticare lo stesso sport.

È pertanto alla luce di queste considerazioni che mi parrebbe di poter concludere indicando la posizione da me sostenuta come una *teoria descrittiva* (e non come una *dottrina prescrittiva*) dell'interpretazione giuridica. È verissimo, infatti, che essa non si risolve in una sorta di "etologia giuristica" che si limiti a descrivere il generico comportamento che giudici e giusperiti assumono di fronte ai documenti normativi. Del resto, non è, né vuol essere, quello il suo scopo, pure potenzialmente utile ad altri fini, magari cercando di scongiurare l'avvento di sinistri "algovirus" che, infiltratisi nella concezione giuridica per colmare le fessure della conoscenza, finiscano per implicarne tanto la *corrosione* dall'interno quanto l'*implosione* fatale.

La mia impostazione vorrebbe piuttosto contribuire ad un'"epistemologia giuridica" che riesca a descrivere il significato espresso dagli enunciati legislativi alla luce delle "oggettive" caratteristiche di essi, intesi quale *forma di comunicazione prescrittiva* fra un emittente (il legislatore) e i suoi destinatari (i consociati), senza riconoscere a *nessuno*, neppure giuristi e giudici, il ruolo d'inappellabili o magari addirittura sacrali "autorità" *epistemiche*, il cui motto verrebbe altrimenti quasi a essere l'assai poco liturgica riscrittura dell'Antico *Symbolon* in cui «il Verbo si è fatto carne per salvarci riconciliandoci con Dio».

Certo, così facendo il "pericolo" è che si vengano a descrivere anche i limiti (razionali, metodologici e, perché no?, persino giuridici) dell'interpretazione e dell'applicazione del diritto, fornendo degli strumenti critici a coloro che (giuristi o meno) non abbiano ancora impresso il polimero del «non lo fo' per piacer mio» direttamente nel proprio DNA interpretativo.

Del resto, talvolta pensare implica il rischio di patire qualche disillusione, ma *quae venit ex tuto minus est accepta voluptas...*

5. *I soggetti della comunicazione giuridica e le loro intenzioni fra Veglia e Incubo*

5.1. *“Veglia”: emittente, destinatari e altri interpreti degli enunciati normativi*

Più volte in queste pagine s'è già posto l'accento sul fatto che non parrebbe esistere ambito, all'interno delle discussioni in tema d'interpretazione giuridica, scevro da insidie fin dalla stipulazione degli “elementi primi” del discorso.

Se questo è vero, in tale universo *generalmente* popolato in ogni sua regione di *plays on words* e tigris di carta, *nello specifico* l'argomento dei “soggetti” della comunicazione giuridica e del loro diverso “peso” all'interno del fenomeno interpretativo è verosimilmente quello in cui più spesso la *logique serrée* che dovrebbe auspicabilmente accompagnare i ragionamenti scientifici ha finito di fatto per cedere il passo alle più disparate *snaking theories*.

Eppure, come ho cercato ampiamente d'argomentare nel mio lavoro monografico, la struttura della comunicazione (e, conseguentemente, pure dell'interpretazione) giuridica parrebbe sì per certi versi complessa, ma non propriamente un mistero inestricabile come la scrittura Rongorongo incisa sulle tavolette lignee dell'Isola di Pasqua.

Proviamo qui allora nuovamente a riassumere i termini della *pièce* già esposta con maggiore ampiezza di particolari in *Interpretazione e Costituzione*.

La sceneggiatura è quella d'un soggetto (collettivo), il legislatore, che funge linguisticamente da emittente e che, mosso dall'intento (prescrittivo) di dettare regole idonee a condizionare (anche, sebbene non solo, grazie alla loro tendenziale “coercibilità”) il comportamento delle più varie categorie di soggetti pubblici e privati (destinatari linguistici), tali regole codifica progressivamente in testi scritti ufficiali, i quali, pubblicati e dunque resi astrattamente

conoscibili ai loro diretti destinatari e alla collettività tutta, di queste regole risultano il mezzo di diffusione.

Intorno alla trama principale, orbita il *subplot* della più ampia comunità di soggetti, non per necessità *direttamente* coinvolti dalla comunicazione legislativa che intercorre fra emittente e destinatario, costituita dagli *interpreti* del messaggio scritto del legislatore.

Interpreti di tali documenti normativi sono, di fatto, *oltre* allo stesso *emittente* che li ha discussi e approvati (1) e a ciascun *destinatario* dei precetti legislativi, (2) anche tutti coloro che, pur *non* essendo direttamente destinatari dei precetti, risultano comunque *interessati* al loro contenuto, (3) vuoi perché (3a) *occasionalmente* maturano delle aspettative circa l'*altrui* condotta conforme al diritto (politici, imprenditori, privati cittadini eccetera), vuoi perché (3b) *professionalmente* lo specificano e lo integrano (organi normativi di grado inferiore), ne coadiuvano o ne sfruttano il funzionamento (consulenti o avvocati), lo studiano (giuristi), lo eseguono o lo applicano (funzionari e giudici).

In tale chiave, l'interpretazione del diritto, sempre per come in precedenza la si è definita, si qualifica come la significazione dei documenti normativi e dei relativi *enunciati* al séguito della loro concreta *enunciazione* che si verifica con la *pubblicazione* dei testi di legge. Quest'ultima – come del resto s'insegna tuttora in qualsiasi aula del prim'anno di giurisprudenza – serve appunto a far sì che i destinatari del messaggio prescrittivo del legislatore (e più in generale tutti gli interessati) possano prenderne *conoscenza*, giovandosi solitamente di un termine (*vacatio legis*) prima che le norme così comunicate divengano giuridicamente efficaci.

Nulla di particolarmente esotico od originale, sin qui: in linguistica e in semiotica, invero, è proprio col concreto atto linguistico (enunciazione) attraverso il quale egli si rivolge a uno o più destinatari (enunciatari) che il parlante o lo

scrivente (enunciatore) conferisce significato alle parole della lingua, utilizzando gli elementi del linguaggio in vista d'un risultato. Significato il quale, a scanso d'equivoci, non coincide (necessariamente) con quello che l'emittente (enunciatore) *soggettivamente* si figura di trasmettere per il tramite degli enunciati che egli utilizza, bensì con quello che tali enunciati *oggettivamente* assumono in rapporto alle specifiche circostanze d'enunciazione (tempo, spazio eccetera), alla luce delle regole convenzionali che rendono possibile e regolano la comunicazione nella comunità linguistica cui appartengono enunciatore ed enunciatario³⁴.

³⁴ Cfr. PINO A. 1996, 243 ss.: «le regole metodologiche che consentono di risalire dalla comunicazione del testo alla significazione e impediscono che l'attività di pensiero [...] si trasformi in fantasia e libera immaginazione, vanno elaborate in relazione alle caratteristiche ontologiche dei dati, oggetto della ricerca. Il condizionamento, cui è soggetta la elaborazione delle regole metodologiche, sussiste qualunque opinione si abbia sulla finalità e sull'oggetto della ricerca giuridica, con eccezione naturalmente per coloro che, negando la esistenza o la significatività degli enunciati legislativi, ritengono di essere esonerati dal prenderne atto e dal procedere alla loro significazione. *Le caratteristiche ontologiche degli enunciati legislativi sono quelle comuni a tutti gli atti linguistici, che fungono da elementi di un fenomeno di comunicazione di massa, di un fenomeno cioè, con il quale si stabilisce un circuito di parole tra l'emittente e i destinatari.* Gli enunciati, come elementi della comunicazione, attuata mediante la procedura della "pubblicazione" prescritta dall'ordinamento, sono, per la linguistica, segni: segni di comunicazione e segni di significazione. La formazione di un messaggio infatti non può aver luogo con un qualunque strumento linguistico ma solo con gli strumenti che rientrano nel sistema di segni, costruito in base a precise regole combinatorie della comunità sociale cui appartengono l'emittente e il ricevente. Le operazioni, che vanno attuate dopo la percezione degli atti comunicativi e che costituiscono le tecniche per la significazione del testo legislativo comunicato, sono e non possono essere che quelle

Come ho più volte già provato a spiegare nei miei precedenti lavori sul tema, in detto contesto il significato delle parole del legislatore si determina – naturalmente nei limiti di chiarezza e di precisione più o meno ampî che esso potrà in sé esprimere secondo le scelte assunte in sede di redazione e in rapporto alle specifiche circostanze dell'enunciazione – già nel momento (e alle condizioni) in cui il testo della legge o di qualsiasi altra fonte del diritto viene “licenziato” dal relativo autore.

Dopodiché, neppure quest'ultimo può pensare di far valere la sua volontà o la propria personale “intenzione interpretativa” (non oggettivata) per far sì che gli enunciati utilizzati come mezzo di comunicazione (prescrittiva) significhino qualcosa di diverso. *Cæsar non supra grammaticos*, e anche quando la mente corresse al fenomeno delle leggi d'interpretazione c.d. “autentica” approvate dallo stesso legislatore, i casi si riducono a due: o si tratta di leggi semanticamente (anche se non pragmaticamente!)³⁵ superflue, che nulla aggiungono e nulla tolgono all'originale significato degli atti normativi sui quali insistono, oppure non si tratta di leggi autenticamente interpretative, ma semplice-

elaborate in linguistica [...]: operazioni che sono comuni a tutte le discipline che si domandano come è fatto e come funziona il testo trasmesso. Per queste discipline le operazioni costituiscono il complesso sistema designato con la denominazione di lettura, intesa come lettura-decifrazione, che vuole essere “scientifica” e univoca. Anche per le indagini del giurista la metodologia è costituita dalla “lettura”, quanto meno nei limiti entro i quali la ricerca giuridica coincide con le discipline, che si domandano come è fatto e come funziona il testo studiato» (corsivo mio).

³⁵ A volte infatti, per conseguire obiettivi pratici (come, ad esempio, un'azione dei pubblici funzionari o dei giudici conforme alle originarie intenzioni del legislatore fatte “precipitare” in un documento scritto), può essere estremamente utile anche “ribadire l'ovvio”.

mente di leggi “nuove” che pretendono un’efficacia retroattiva. Del resto, «anche il sovrano che abbia il diritto di fare tutto ciò che vuole non ha il potere di far sì che un tavolo mangi l’erba»³⁶!

In detta prospettiva, dunque, se neppure le preve proiezioni mentali o le successive volizioni soggettive *dell’emittente* (enunciatore) in ordine al senso espresso dalle parole da questi utilizzate parrebbero in alcun modo decisive, sa poi soltanto il Cielo quale influsso potrebbero (o addirittura dovrebbero) mai avere sul significato degli enunciati legislativi le intenzioni o gli atteggiamenti soggettivi (più o meno plausibili, più o meno collaborativi eccetera) degli *interpreti*.

Questo vale, ovviamente, a cominciare dalla macro-categoria dei *destinatari* del messaggio legislativo. In particolar modo in una forma di comunicazione *prescrittiva*, dove l’emittente (legislatore-enunciatore) col proprio atto linguistico cerca di condizionare il comportamento del destinatario (consociato-enunciatario), parrebbe un bell’esempio di *wishful thinking* supporre che a incidere sul significato delle parole del primo possa essere la volontà del secondo, che nella sua qualità di potenziale “osservante” (o trasgressore) del precetto giuridico veicolato dagli enunciati legislativi ne costituisce l’interprete primo e per così dire “naturale”. L’interprete-destinatario del messaggio prescrittivo del legislatore, difatti, dopo averlo più o meno esattamente e compiutamente ricostruito ed inteso in privato e/o in pubblico, potrà al più rispettarlo o violarlo (e dunque potrà, se del caso, anche rispettarlo credendo di violarlo o violarlo credendo di rispettarlo), ma non certamente modificarlo o manipolarlo a suo piacere.

E considerazioni in larga parte analoghe, del resto, parrebbero imporsi anche per tutti gli altri sottoinsiemi di

³⁶ SPINOZA 1972.

interpreti, tanto cioè per il semplice cittadino “occasionalmente” interessato al contenuto del precetto legislativo rivolto ad altri soggetti, che potrà maturare aspettative più o meno fondate in ordine all’altrui condotta giuridicamente conforme, quanto – se non altro in prima battuta – per tutti gli interpreti che poco fa abbiamo definito “professionali”: avvocati, consulenti, funzionari e giudici, ma anche organi normativi chiamati a completare con ulteriori scelte discrezionali la cornice normativa di grado superiore con ulteriori norme gerarchicamente subordinate³⁷. Pure questi ultimi (interpreti “professionali”), invero, sempre sulla base d’una ricostruzione (= interpretazione) più o meno corretta e completa del significato dei documenti che veicolano il messaggio prescrittivo del legislatore, operando sulle relative proposizioni normative potranno con maggiore o minore perizia (in buona o in cattiva fede, con spirito collaborativo o “sabotatorio”) specificarle o integrarle (organi normativi di grado inferiore), coadiuvarle o provare magari a sfruttarne le “falle” (consulenti o avvocati), studiarle (giuristi), eseguirle o applicarle (funzionari e giudici) e avanti in questo modo.

Niente di tutto questo, però, parrebbe logicamente implicare alcun “margine” per il quale il loro comportamento possa influire sulla “cornice di significato” già determinatasi al momento dell’enunciazione/pubblicazione degli enunciati legislativi³⁸ e che tale evidentemente rimarrà anche a dispetto di

³⁷ Si pensi, ad esempio, all’attività del Governo di attuazione della legge, all’attuazione della Costituzione da parte del Parlamento o all’attività normativa di esso in spazi giuridici costituzionalmente “vuoti”.

³⁸ La quale (cornice), a scanso di equivoci, dal punto di vista *semantico* non viene in sé “ridotta” neppure dalle ulteriori scelte specificative eventualmente o necessariamente adottate da organi politici in sede di attuazione delle norme generiche di grado superiore o da organi giudi-

un'eventuale «violazione o falsa applicazione di norme di diritto»³⁹ («*El sueño de la razon produce monstruos*»?).

5.2. “*Incubo*”: le suggestioni “pragmatico-giudiziali”

In argomento, tuttavia, com'è ben noto a chiunque abbia anche solo gettato uno sguardo alla letteratura *de qua*, circolano spesso “narrazioni” assai differenti di queste stesse vicende, secondo le quali il concorso di certi “interpreti” professionali e delle loro “intenzioni” alla determinazione del significato degli enunciati legislativi non sarebbe soltanto possibile, ma addirittura strutturale, inevitabile e necessario. Il legislatore produrrebbe *segni*, nella veste di documenti normativi, ma il loro *significato* sarebbe sempre determinato (o quanto meno completato)⁴⁰ in senso forte

ziari in sede di applicazione di norme vaghe. Tali decisioni, per quanto possano essere (e spesso siano) intese come opzioni “interpretative”, costituiscono in realtà soltanto le tappe di quel fenomeno *giuridico* di progressiva concretizzazione del precetto giuridico. Quest'ultimo, com'è facile comprendere, risponde all'esigenza d'una univoca qualificazione giuridica (quanto meno in un singolo istante di tempo) della singola condotta umana, ma è altrettanto evidente come esso non sia davvero in grado di modificare, restringendole in modo strutturale e definitivo, le virtualità semantiche degli enunciati normativi: prova ne sia che la norma generica N che viene specificata oggi in N1 (o la norma vaga N, che viene oggi applicata al caso *a* “come se” implicasse la norma più precisa *Na*) potrebbe domani essere diversamente specificata in N2 (diversa da e incompatibile con N1) senza che la sua originaria “cornice di significato” debba ritenersi modificata (ed anzi proprio in quanto si sia conservata tale).

³⁹ Per riprendere la nota terminologia dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. (ma cfr. anche l'analogo art. 606, primo comma, lett. b, c.p.p. che parla di «inosservanza o erronea applicazione della legge»).

⁴⁰ Cfr. LUZZATI 1999, 570 s.: «il Parlamento comincia un'opera che

dagli operatori giuridici istituzionali, ed in particolare dai giudici, tramite appunto le relative *interpretazioni*.

Nell'impianto d'argomenti impostato in *Interpretazione e Costituzione* e nei miei successivi interventi sul tema ho provato a mostrare la fragilità di quella che continua ad apparirmi più come una *moda* che come un'autentica *necessità teorica*.

Il mito del "fatale" contributo dell'interprete alla produzione del senso di *tutti* gli enunciati legislativi deve certamente parte della sua orecchiabilità alla constatazione – esatta e pacifica ormai per qualsiasi giurista – secondo cui il messaggio del legislatore non è di per sé autonomamente (e tanto meno automaticamente) idoneo a risolvere *ogni* problema giuridico, *ogni* caso giuridicamente rilevante. Ed è ben vero, del resto, che in specifiche situazioni di conflitto (si pensi, ad esempio, alle controversie che s'originano in corrispondenza con le c.d. *lacune normative*, o con casi d'*ambiguità* delle disposizioni o di *vaghezza* delle proposizioni normative) l'intervento specificativo, in chiave autoritativa, degli organi giurisdicenti è tanto indispensabile quanto non predeterminato né (completamente) predeterminabile nel suo contenuto.

Dalla condivisibile premessa per cui in queste *specifiche* ipotesi viene effettivamente a esercitarsi un *quid* di discre-

verrà conclusa altrove, dato che la norma estesa si forma progressivamente. Chi redige le leggi sa, o dovrebbe sapere, quanto poco demiurgica sia la sua creazione; sa, o dovrebbe sapere, che i significati originari col tempo subiscono un'erosione e che le norme legislative sono norme in fieri. Del resto è inutile illudersi: anche la legge più rigorosa e tassativa può essere resa maggiormente indeterminata dagli interpreti. [...] la codifica e la decodifica di un messaggio non sono mai due percorsi speculari, se non altro perché i presupposti e gli scopi degli emittenti e quelli dei destinatari quasi mai coincidono perfettamente».

zionalità (applicativa/integrativa) da parte del giudice, nondimeno, i *Meistersinger* di *Juristocracy* saltano poi all'assai più discutibile conclusione che gli organi giudicanti specificano, completano e anzi "decidono" il significato degli enunciati legislativi *in ogni caso*, e se del caso anche *in contrasto* coi relativi confini semantici e sintattici.

Per giustificare questo assai audace "balzo" (*Novus Ordo Seclorum?*), la cui fallacia logica parrebbe altrimenti manifesta, gli studiosi più attenti sono soliti patrocinare teorie dell'interpretazione che ne valorizzino la dimensione "pragmatica", riferendosi con ciò agli scopi perseguiti da coloro che concretamente utilizzano il linguaggio dato⁴¹. Non è certo questa la sede adatta per un'indagine "pignola" su tali affascinanti impostazioni, le quali certamente illuminano con dovizia di particolari la componente "conflittiva" della comunicazione giuridica, e che però continuano a sembrarmi non soltanto incompatibili coi presupposti epistemologici e giuridici qui accolti e argomentati in relazione ai concetti di 'interpretazione' e di 'diritto', ma anche foriere d'autonome e non piccole complicazioni se intese (o comunque declinate) come teorie *del significato*.

Limitandomi necessariamente a dei semplici cenni, in queste correnti teorico-giuridiche (variabilmente "eteriche") continuano ad apparirmi non pochi i passaggî logici ad oggi carenti d'una convincente fondazione o, quanto meno, d'una credibile giustificazione razionale in merito alla loro (tanto spesso rivendicata) *necessità*.

Anzitutto esse, pur dando a intendere d'abbracciare un'idea di significato come *uso concreto* d'un dato linguaggio, espungono poi tutte dal perimetro dell'analisi proprio quella specifica "dimensione d'uso" che in linguistica è correntemente considerata essenziale (a maggior ragione

⁴¹ Cfr., ad esempio, CHIASSONI 2004, 55 ss.

quando il linguaggio sia utilizzato in chiave prescrittiva), vale a dire la prospettiva *dell'emittente*. Le volontà, le intenzioni, gli scopi valorizzati, invero, non sarebbero quelli *dell'autore* dei messaggi prescrittivi nel momento in cui esso li enuncia, bensì esclusivamente quelli *degli operatori giuridici professionali* (giudici e, in misura minore, giuristi) e che animerebbero le relative riformulazioni pubbliche delle parole del legislatore in vista della loro applicazione a un caso concreto.

Attese le premesse di tali concezioni – che curiosamente non varrebbero a differenziare l'*imprinting* sul significato da parte dello scopo con cui si fa uso del *proprio* linguaggio (1) dall'ipotetico influsso legato all'atteggiamento pragmatico con cui ci s'accosta ad un enunciato *altrui* (2) – non sorprende più di tanto come l'intera fenomenologia interpretativa possa poi facilmente essere accostata alla mera "affabulazione"⁴², riservando al documento normativo il ruolo di

⁴² V. MONATERI 1998, 206: «nel diritto si decide: l'interpretazione del diritto è l'insieme delle affabulazioni che rendono tali decisioni socialmente accettabili. È ovvio quindi che essa non abbia bisogno di alcun fondamento. Ciò che chiamiamo interpretazione è in realtà un'altra cosa. È l'uso dei testi. È la manipolazione delle nozioni. Questo uso dei testi naturalmente non ha bisogno di alcun fondamento. La manipolazione non si fonda, si giustifica con il fine. Perciò il problema del fondamento è qui un non problema: è il frutto di un'illusione, è una affabulazione creata dalle affabulazioni. Al vecchio schema della elaborazione del diritto mediante legge e interpretazione, dobbiamo ormai sostituire uno schema di produzione del diritto mediante decisioni contrapposte e strategie manipolative. Nel diritto, in realtà, si decide, non si interpreta. Ma non può esserci qui nessuna "scelta per il candore". Il diritto è un gioco strategico tra legislatori, giudici e altri interpreti, e in questo gioco le scelte "candide" sono bandite». Per una critica espressamente dedicata a tali impostazioni cfr. già GALLO 2003, 1 ss.

semplice “base generica” per le successive operazioni manipolative⁴³. Legittimano semmai maggior stupore le *ulteriori* contorsioni che s’impongono *per giustificare le citate premesse* di siffatte (francamente un po’ enigmatiche) conclusioni, a partire dalla “rimozione forzata” di qualsiasi apprezzabile volontà *storica dell’autore/emittente* del messaggio prescrittivo, la quale (volontà) invece d’essere seriamente indagata viene sistematicamente pretermessa dall’orizzonte teorico dell’analisi e sostituita col feticcio dell’*astratta volontà della legge*.

Qui, infatti, non si tratta d’un benefico superamento di prospettive “psicologistiche” a vantaggio d’una considerazione “oggettiva” delle circostanze d’enunciazione del messaggio legislativo, bensì dell’assai più criticabile annichilimento d’ogni specifico intento prescrittivo dell’artefice dei documenti normativi a vantaggio della (potenzialmente assai diversa) volontà di chi il diritto è chiamato ad applicare autoritativamente a situazioni conflittuali. Questa bizzarra “staffetta” (*renvoi de balle?*) – la cui fragilità *epistemica*, del resto, sembra ben chiara anche a coloro che per altro verso ne sottolineano i potenziali effetti benèfici nella pratica⁴⁴ – dal punto di vista teorico parrebbe reggersi

⁴³ In tal senso, apparentemente, LUZZATI 2012a, 367: «è noto da tempo che le regole, per quanto precise, possono venir impiegate *sia* come una sorta di brogliaccio non vincolante che riassume le passate decisioni, *sia* come un parametro precostituito, da cui non è permesso scostarsi».

⁴⁴ Cfr., ad esempio, ZAGREBELSKY 1992, 180: «in un primo momento, si pensava al legislatore storico, di cui si trattava di ricostruire l’effettiva volontà contenuta nella legge. Quindi il legislatore storico-concreto fu rimpiazzato dal legislatore come astrazione, soggetto ideale che avesse emanato la legge nel momento in cui occorreva applicarla. Era già una grande trasformazione. Appariva manifesto il continuo risorgere delle esigenze applicative del diritto e la necessità d’una sua trattazione orientata da quelle esigenze. “La legge è più

sul duplice “artificio” di considerare da una parte (1) *in toto* inesistente (o comunque inaccertabile) la volontà del legislatore storico in quanto soggetto collettivo e dall’altra (2) d’accreditare i giudici non soltanto quali “custodi ultimi” della dimensione patologica del diritto, ma pure come “tutori legali universali” della semantica legislativa.

Ho già più volte provato a motivare come mai ritenga entrambe queste tesi, spesso esposte come fossero ovvietà, nella migliore delle ipotesi difficilmente sostenibili e in quella peggiore dei semplici espedienti dogmatici. Di entrambi questi assunti mi limiterò allora in questa sede soltanto a *ricordare*, indicandolo, il *punctum dolens*.

Per quel che concerne l’intenzionalità dell’emittente, anzitutto, è vero che l’aver a che fare con un soggetto collettivo particolare qual è il legislatore può complicare la definizione del relativo concetto (*intentio legislatoris*) e solleva delicati problemi d’accertamento, imponendo strade differenti rispetto a quelle usualmente seguite con riferimento agli enunciatori costituiti da individui singoli. Non-dimeno, da questo giusto rilievo parrebbe inaccettabile inferire la totale assenza, all’interno della comunicazione legislativa, d’una volontà prescrittiva reale dell’emittente (1) e tanto meno sembrerebbe ragionevole dedurre la sua automatica e necessaria abdicazione a vantaggio della storicamente ed ideologicamente diversa (nonché, potenzialmente, addirittura contrapposta) intenzionalità degli interpreti in toga (2).

perspicace del legislatore”, è il motto paradossale di questa trasformazione. Per rendere il diritto legislativo sensibile alle esigenze pratiche, *attraverso una finzione, un puro e semplice espediente teoricamente privo di basi*, lo si oggettivizzava per poterlo trattare più liberamente attraverso l’interpretazione evolutiva» (corsivo mio).

Dal primo punto di vista (1), del resto, continuo a ritenere macroscopicamente contro-intuitivo negare al legislatore (da intendersi come soggetto collettivo, non come somma dei suoi singoli membri) una concreta volontà storica alla base dell'atto linguistico di pubblicare dei testi di legge. Tale *intentio legislatoris*, all'interno del processo comunicativo, sarà essenzialmente (quanto meno) l'intenzione *linguistica* di *prescrivere* attraverso le stringhe di parole formulate e, più esattamente, di prescrivere (non qualsiasi cosa, bensì) *taluni comportamenti e non altri*, condizionando così la condotta dei consociati.

Non sarà forse una panacea miracolosa come la polvere di Cagliostro, né consentirà di risolvere tutti i problemi applicativi che talora all'interprete tocca d'affrontare, ma l'importanza di questa *voluntas* storica non parrebbe da sottovalutare, né tanto meno da occultare inabissandola nel consueto *persiflage* (*id quod plerumque accidit!*). Vero è che "in positivo" essa (volontà del legislatore) avrà un'utilità relativamente contenuta, consentendo, ad ogni modo, d'individuare quelle ipotesi paradigmatiche sicuramente rientranti nell'ambito applicativo della norma⁴⁵. Il suo ruolo, tuttavia, risulterà ben altrimenti cruciale "in negativo", sbarrando la strada proprio a tutte quelle tecniche *soi-disant* interpretative anti-letterali e variamente "manipolatorie" (la Grande Bellezza?) non a caso ampiamente diffuse presso gli organi dell'applicazione sulla base d'argomenti (contro-

⁴⁵ Mi riferisco qui alla disciplina giuridica dei «casi certi, corrispondenti a quelli che gli autori della norma prospettavano come casi di sua applicazione, sulla base delle informazioni che tutti possedevano, e delle valutazioni che tutti condividevano, al momento dell'emanazione della norma stessa» (così DENOZZA 1995, 37 s., e cfr. *ivi*, *passim*, la riflessione sui «plessi informativi»).

fattuali) ispirati a una qualche variante della fantomatica volontà *astratta* della legge.

È segnatamente di dette tecniche che l'esistenza d'una *concreta* intenzionalità storica del legislatore viene a mostrare una volta per tutte l'insostenibilità *epistemica*, evitando così che il discorso legislativo scivoli "per forza di cose" verso le brume d'un novello orwelliano *Newspeak*⁴⁶.

Quanto poi al discorso (2) per cui, orfani d'una volontà reale riconducibile al loro autore, gli enunciati legislativi vedrebbero necessariamente il loro senso "amministrato" (in un'accezione forte) dagli organi dell'applicazione (e dalle relative intenzioni), se non lo si vuole intendere come la semplice riproposizione di tesi giusrealistiche per cui il diritto "vero" sarebbe solo quello applicato dai giudici⁴⁷, esso (discorso) continua ad apparirmi se possibile ancora più complicato da conciliare con una serie di rilievi fors'anche banali, ma non per questo meno decisivi.

Non solo, invero, non tutto il diritto *concretamente* passa dalla cattedra d'un tribunale, ma a volte neppure *astrat-*

⁴⁶ «Non si può forse dire che, in fondo, l'interpretazione giuridica riscrive le leggi vigenti seguendo dinamiche analoghe a quelle della neolingua orwelliana?» – vale a dire un «gergo politico sommario» che serve ad adattare la storia passata «alle esigenze propagandistiche del momento» – s'interroga "maliziosamente" Claudio Luzzati all'esordio d'una sua recente monografia (LUZZATI 2012b, 3).

⁴⁷ Cfr. a tal proposito, sinteticamente, BOBBIO 1996, 142 s.: «il problema se si debba considerare il diritto dal punto di vista della validità (del dover essere) o dell'efficacia (dell'essere) può venire riformulato così: qual è il vero ordinamento giuridico? Quello del legislatore, anche se non è applicato dai giudici, o quello dei giudici, anche se non è conforme alle norme poste dal legislatore? Per i realisti si deve rispondere affermativamente alla seconda alternativa: è vero diritto solo quello che è applicato dai giudici; le norme emanate dal legislatore, ma che non arrivano al giudice, non sono diritto ma mero *flatus vocis*».

tamente può transitarvi: basti pensare – limitandoci qui all'esempio forse più eclatante *ratione materiae* – al caso delle carte costituzionali (in tutto o in parte) non garantite, le cui disposizioni nondimeno ben parrebbero interpretabili e di fatto interpretate (anche se non da un giudice per risolvere specifiche controversie).

Già questo basterebbe a illustrare come i consociati possano ben essere interessati a conoscere il contenuto del diritto (*i.e.*, il significato degli enunciati legislativi) pure *in assenza* dell'intervento d'un qualche apparato coercitivo⁴⁸, né peraltro parrebbe da sottovalutare il generale interesse dell'opinione pubblica – soprattutto in ordinamenti come il nostro che sanciscano il principio della separazione dei poteri e della subordinazione dei giudici alla legge – a controllare la *correttezza* dell'operato (anche di quello

⁴⁸ Tale viceversa mi parrebbe l'*Hinterwelt* delle concezioni "pragmatiche" del linguaggio legislativo "amministrato". Cfr. ad esempio JORI 2010, 65: «la strumentalità del linguaggio giuridico vuol dire che esso va considerato uno strumento linguistico per esercitare la funzione normativa in un quadro di autorità di coazione. Per dirla in breve è fatto in modo da poter eventualmente essere usato in tribunale e da poter offrire una guida alla soluzione delle questioni in situazioni di acuto conflitto. Tutti gli aspetti del linguaggio giuridico, prima di tutto quello del legislatore, sono determinati da questo orizzonte di applicazione anche se, come nota Hart, solo una minima parte delle faccende giuridiche finisce in tribunale. [...] È questo secondo me anche il più significativo legame tra giudici e identificazione del diritto». L'impostazione di Jori nell'opera citata ha peraltro il merito (raro) di dar conto pure della propria problematicità, come ad esempio capita quando l'A. sottolinea (*ivi*, 64) come «sollevando il problema se il linguaggio giuridico sia ordinario o tecnico sono consapevole di mettere il piede in un vespaio di problemi» (e cfr. ancora *ibidem*, nt. 93 per ulteriore bibliografia sulla "pragmatica" nell'approccio al diritto e all'interpretazione).

interpretativo in senso stretto) degli stessi tribunali qualora essi concretamente applichino norme formalmente ricondotte a disposizioni scritte.

Risolvere il significato degli enunciati legislativi nelle norme applicate in giudizio, inoltre, parrebbe “ultroneo” anche in un’altra accezione. Quando i giudici in concreto interpretano gli enunciati del legislatore, infatti, procedono sempre nell’esercizio di un’attività *giurisdizionale* – necessariamente *anche*, ma *non soltanto* interpretativa e peraltro sempre “mediata” dalle regole probatorie del diritto processuale – abilitata talora a individuare, nel caso di controversie, pure soluzioni giuridiche non direttamente imputabili al (sebbene compatibili col) significato dei documenti normativi⁴⁹. Se dunque l’insieme delle norme applicabili dai giudici già in astratto non coincide (essendo per certi versi più ristretto, per altri più esteso) coll’insieme dei significati delle disposizioni legislative, non si vede ragione per accrescere la confusione stipulandone l’equivalenza sotto il profilo teorico.

⁴⁹ Cfr. PINO A. 1996, 383, dove, con riferimento alla semplice significazione dei documenti normativi (interpretazione in senso stretto) da una parte e all’operato degli organi giudicanti dall’altra, esattamente si osserva come le «le due attività, ancorché designate come interpretazione, sono profondamente diverse e non possono in alcun modo essere accomunate. Vi è tra lo studio ricognitivo e l’applicazione giudiziale una eterogeneità, che non giustifica la designazione delle attività con la medesima espressione linguistica e, tanto meno, con quella di interpretazione, qualunque significato si voglia attribuire alla parola. La attività degli studiosi è di ricerca teoretica, mentre quella dei giudici è esercizio della funzione giurisdizionale: la prima consiste in una ricognizione della normativa significata con il discorso legislativo, convenzionalmente denominata con la espressione diritto positivo ed è fine a se stessa; la seconda consiste nell’espletamento di una serie di compiti, specificamente stabiliti dall’ordinamento giuridico».

In altre parole, i giudici parrebbero sì amministrare, in specifiche situazioni conflittuali, il diritto (anche se non sempre *tutto* il diritto) come *insieme di norme*, talvolta “dettando” pure una disciplina giuridica per il caso singolo indeducibile (logicamente) dalle disposizioni legislative, ma non per questo sembrerebbero amministrare – quasi da un singolare *panopticon* – pure il diritto come *linguaggio* (come insieme di enunciati), il cui proprio significato non parrebbe in sé toccato da tali occorrenze (del resto solo eventuali).

All’attuale stato dell’arte, in definitiva, il passaggio dalla prima alla seconda “amministrazione” continua tuttora ad apparirmi più il frutto d’un *equivoco* lessicale (o se si preferisce d’una metonimia retoricamente efficace, ma concettualmente poco felice) che la *dimostrazione* dell’influsso “necessario” della pragmatica degli organi dell’applicazione sulla semantica degli enunciati legislativi.

Honni soit qui mal y (re-)pense?

6. *Il Favoloso Mondo del Pluralismo* (invito alla lettura)

Come se insidie e fraintendimenti non fossero già a sufficienza sul piano dell’analisi del diritto per così dire “comune”, la trama della nostra commedia interpretativa sembrerebbe viepiù infittirsi allorché sul palcoscenico più propriamente costituzionale dell’ordinamento giuridico fa il suo debutto *le fabuleux destin du “pluralisme”*.

Secondo un diffuso ritornello che da qualche tempo risuona in certa letteratura (anche) giuridica con timbrica degna delle proverbiali huxleyane *babbling machines*⁵⁰,

⁵⁰ Le quali, dovendo esercitare un effetto di persuasione profonda, «mormoravano ininterrottamente, con voce bassa, le massime ideologiche che volevano diffondere» (LORENZ 1977, 123).

sarebbe proprio il *multilevel-pluralism* della società contemporanea a condizionare *necessariamente* il modo d'intendere le odierne costituzioni e dunque anche quello d'interpretare il relativo testo. In sintesi, per evitare le strazianti lacerazioni perennemente in agguato all'interno d'una compagine sociale e politica altamente e strutturalmente conflittuale, garantendo così ad essa l'altrimenti impossibile "unità", le carte costituzionali non potrebbero più essere intese quali semplici veicoli di precetti dallo stabile contenuto (positivismo giuridico), idonei a dettare le indisponibili "regole del gioco" valide per tutti, ma dovrebbero viceversa essere concepite ed applicate, anche e soprattutto giudizialmente, come una più plastica "tavola di valori" (non-positivismo, specie di stampo neocostituzionalistico), *c'est à dire* come un insieme di principi/valori in strutturale competizione reciproca e dunque da combinare volta per volta "ragionevolmente" in rapporto al caso concreto⁵¹.

L'argomento, com'è ovvio, nel suo complesso sarebbe tale da richiedere analisi circostanziate impraticabili in questa sede, dove ci si limiterà ancora una volta a dei semplici cenni che riprendano quanto esposto in precedenza, credo con una certa ampiezza di particolari, in *Interpretazione e Costituzione*⁵².

La scelta di non andare oltre un succinto "indice tematico" della problematica, dal canto suo, si potrebbe di per sé giustificare col rilievo per cui l'intera filiera delle "proie-

⁵¹ Per una rassegna sulla ragionevolezza e sul suo rapporto coi principi/valori v. ora utilmente VESPIGNANI 2013 e 2014.

⁵² Al pluralismo e alle sue molteplici declinazioni (e "perversioni") rispetto alla teoria giuridica e interpretativa è dedicata infatti la parte più consistente del Capitolo III di VIGNUDELLI 2011 (626-1167), al quale ovviamente si rinvia per un esame non superficiale della problematica.

zioni pluralistiche” sull’interpretazione giuridica, dal punto di vista concettuale, dovrebbe cadere in automatico (o essere comunque destinata all’irrelevanza) anche solo in forza delle argomentazioni sviluppate finora⁵³.

Tale opzione risponde però, in questo caso, *anche* ad una più personale esigenza di reagire alla sensazione di sfinimento per l’“iperfasia pluralistica” oggi imperante non adeguandomi al livello di semplificazione pseudo-scientifica (alla lunga pure un po’ diseducativa) di coloro che continuano ad ingarbugliare la cultura accademica con interminabili vulgate sul tema, con l’aggravante d’aver ormai da tempo a disposizione studi eccellenti (e non parlo ovviamente del mio) che ampiamente ne dimostrano l’inconsistenza rispetto agli scopi usualmente perseguiti nell’analisi giuridica.

A questa schiera di *Zauberjuristen* e ai loro *fans*, *perroquets* e *chroniqueurs*, la cui fuga dalla realtà immediatamente percepibile parrebbe a tratti richiamare le atmosfere omeriche dei lotofagi nell’*Odissea*, mi limito quindi a rivolgere soltanto un modesto invito alla lettura.

Forse (anche solo) “sbirciando” un po’ più in profondità nell’informe divulgazione oggi *in auge*, invero, ci si potrebbe anzitutto render conto che per lo più i giur-plur, così

⁵³ Se la comunicazione (e l’interpretazione) giuridica è effettivamente come la si è descritta, insomma, nessuna delle “necessità pratiche” (pretesamente) individuate dalle correnti gius-pluralistiche potrebbe anche solo idealmente influire sulla ricostruzione del relativo fenomeno linguistico e pertanto nell’economia del discorso lo spazio dedicato a tali sviluppi dovrebbe coerentemente essere, se non proprio inesistente, quanto meno assai “raccolto”. Per la considerazione che gli argomenti dei giuristi sviluppati intorno al concetto del “pluralismo” costituiscano, sotto il profilo logico, solo degli sviluppi concettualmente “di secondo livello” cfr. VIGNUDELLI 2011, 626 s.

tanto privi di *mignardise*, parlano sì a torrenti, ma sempre mantenendo il *Begriffskern* dei loro discorsi in uno stato “volatile” ermeticamente sbarrato ad ogni spiraglio di precisazione, sicché l’unica cosa che di questo “pongo-pluralismo” sembrerebbe davvero potersi dire con certezza è che esso non corrisponde a *nessuno* dei varî concetti *tecnici* che nel corso del tempo sono stati riconnessi al relativo termine (‘pluralismo’).

Approfondendo un poco la questione, d’altronde, si scoprirebbe ben presto che i menzionati concetti tecnici, dal canto loro, pur essendo una moltitudine assai differenziata al proprio interno – se è vero che se ne possono distinguere numerose categorie tanto per ambito materiale (politico, culturale, ideologico, giuridico, etico e “di fatto”) quanto per vocazione teleologica (descrittiva, prescrittiva, strategica e analitica)⁵⁴ –, in nessun caso parrebbero *de plano* “condannare” il giurista a gettare spensieratamente alle ortiche l’approccio *wertfrei* al diritto onde approdare a un indistinto sincretismo metodologico più o meno marcatamente *moral oriented*⁵⁵.

La *naturalis inclinatio* verso atteggiamenti metodologicamente “anfibi” in ordine allo statuto della scienza giuridica, infatti, si epifanizza unicamente se e quando sul tavolo da gioco viene calato il *jolly* della “democrazia pluralista”, essa sì “proiettata” – va da sé, nella sua versione *a-tecnica* di “società aperta”, fondata sulla pietra angolare della dignità umana e dei diritti della persona e altresì caratterizzata dalla mite convivenza tra valori contrapposti garantita dalla ragionevolezza dei relativi bilanciamenti – verso la difesa e la promozione etica d’un ideale (naturalmente “buono e

⁵⁴ Per l’analisi dettagliata di tali pluralismi v. VIGNUDELLI 2011, 625-799.

⁵⁵ Cfr. in particolare, VIGNUDELLI 2011, 799-803.

giusto”), la cui realizzazione si vedrebbe (spesso e) volentieri predicata addirittura come necessaria alla *Salus Rei Publicae* occidentale. Solo che, pure in questa chiave, analisi non meramente abbozzate evidenzerebbero all’istante una serie non piccola di ulteriori “problemmini”.

Anzitutto, a coloro che leggono (e magari parlano o addirittura scrivono) di ‘democrazia pluralista’ nel senso da ultimo citato varrebbe la pena di ricordare l’assenza di *qualsivoglia* legame *concettualmente* apprezzabile – al di là, cioè, del dato meramente *lessicale* – tra essa (‘democrazia pluralista’) e qualsiasi accezione scientifica di ‘pluralismo’, a partire dalla spessissimo citata (per lo più a casaccio) idea di democrazia pluralista come *Poliarchia* di Robert Dahl.

Costituirebbe forse motivo di stupore per costoro apprendere che già essa tratteggiava un modello per l’assunzione di decisioni fortemente pluralistico, ma assai poco democratico. Immaginatoci allora la sorpresa quando finalmente giungeranno a cogliere che, rispetto alla democrazia pluralista “classica”, quella “*reloaded*” costituirebbe un arnese altrettanto deficitario dal punto di vista democratico, ma in compenso già da principio neppure tanto pluralistico⁵⁶!

Come che sia, anche accettando per tale questo “nuovo” e misterioso artefatto democratico-pluralistico, così commercialmente *hard* quanto concettualmente *light*, non sembrerebbe esservi spazio per particolari *enthousiasmóï* architettonici. Pure ammettendo che in esso i lembi dei vari pluralismi specifici riescano effettivamente a innestarsi almeno come i frutti della terra nelle Quattro stagioni di Arcimboldo, invero, la malconcia “*ratatouille* pluralista” alla sua base sembrerebbe *comunque* troppo diluita perché se ne possano trarre con serietà delle conseguenze suffi-

⁵⁶ V. VIGNUDELLI 2011, 827 ss.

cientemente univoche dal punto di vista delle teorie (= dottrine) prescrittive (del diritto e) della Costituzione che dovrebbero “inverarla” nel modo più completo e opportuno.

In parole più semplici, dovrebbe bastare davvero poco per comprendere come la presunta *Hinterwelt* della democrazia pluralista “duepuntozero”, vale a dire lo *slim-pluralism* ideale della dignità e dei diritti dell’uomo – che contrapponendosi all’antica sovranità dello Stato si vorrebbe idoneo a rappresentare l’odierno “cuore pulsante” del sistema sociale e costituzionale – costituirebbe un modello talmente striminzito, frammentario e generico da rendere sostanzialmente impossibile ogni valutazione di “credibilità progettuale” sulle concettualizzazioni ad esso (modello) in ipotesi serventi.

Se infatti è frequente leggere in letteratura come lo Stato (neo-)costituzionale dei principî mitemente bilanciati dalla prudente opera delle Corti costituzionali altro non sarebbe se non la logica e coerente teorizzazione giuridica della democrazia pluralistica e dei suoi valori, basta abbandonare anche solo per un istante la dimensione di Sigismondo e Clarino in cui *La vida es sueño* per approdare subito *con evidenza* sulle sponde dell’opposta conclusione.

Tutti i menzionati ideali della c.d. democrazia pluralista, invero, sembrerebbero poter essere *ampiamente* assicurati, fermi gli attuali contenuti del diritto positivo, anche adottando una concettualizzazione positivista/normativista dell’ordinamento (costituzionale e non)⁵⁷ ed anzi, dal punto di vista storico, segnatamente quest’ultima parrebbe essere stata a suo tempo assunta (nel senso di presupposta) quale “base di lavoro” dai Costituenti, che evidentemente la ritennero maggiormente idonea – ad esempio, rispetto a quelle impostazioni variamente smendiane oggi tanto volentieri liberate dalla

⁵⁷ Cfr. VIGNUDELLI 2011, 842 ss.

veneranda *dust of time* – anche sotto il profilo della loro tenuta razionale proprio per la promozione e la garanzia di quegli ideali (pluralistici?) che ovviamente invece, nelle tante caricature correnti, il positivismo manderebbe automaticamente a svernare in un termovalorizzatore⁵⁸.

Né basta, poiché onde poter predicare come necessaria una concettualizzazione costituzionale “forte” per valori⁵⁹, subito contrapposta al “debole” positivismo per regole (fatalmente destinato all’*ijime*), le impostazioni giuridico-pluralistiche impongono ulteriori (e gravosi) salti logici.

A ricostruire puntualmente (e a tener salde) le genealogie delle idee – *scilicet*, evitando d’arrestarsi alla semplice “corteccia” di certi vocaboli –, ci si potrebbe allora render conto senza troppa difficoltà di come, intanto, qualsiasi ragionamento articolato a partire dalla funzione integrativa del diritto (in ispecie costituzionale) parrebbe implicitamente concedere *a priori* proprio quell’approccio sociologico – per di più di taglio dichiaratamente prescrittivo – che semmai, in tale prospettiva, si sarebbe chiamati ad argomentare razionalmente fra gli “specifici” propri (o anche solo possibili) della scienza giuridica⁶⁰.

E subito d’appresso, del resto, ci si dovrebbe immediatamente accorgere di come, a partire dalla funzione integrativa per come usualmente essa (non) viene “dettagliata”, parrebbe affatto “torbida” la logica del “balzo” alla necessità d’aderire ad una particolare dottrina della Costituzione, e altrettanto “poco limpido” – a ben vedere – sembrerebbe l’automatismo dell’approdo a una sua ineludibile concettualizzazione “per valori”. Da un canto (1), l’idea che

⁵⁸ Cfr. VIGNUDELLI 2011, 887 ss.

⁵⁹ Sulla cui intrinseca problematicità all’attuale “stato dell’arte” cfr., volendo, VIGNUDELLI 2013a, 71 ss.

⁶⁰ Cfr. VIGNUDELLI 2011, 916 ss.

un'integrazione pluralistica (e democratica) possa riuscire esclusivamente (o comunque prevalentemente) a livello costituzionale (e non invece ai piani "sub-costituzionali" dell'ordinamento) parrebbe già di per sé molto più un dogma che non l'epilogo verificabile d'un autentico argomento. Dall'altro canto (2), poi, anche a livello costituzionale sembrerebbe nient'affatto scontato che effetti integrativi (democratico-)pluralistici possano realizzarsi in modo più credibilmente avanzato (ed equilibrato) per il tramite (concorrente o addirittura prevalente) d'interpretazioni ed applicazioni giudiziali *sui generis* della Carta e non invece grazie (anche solo) agli strumenti della *democrazia procedimentale* pure formalmente previsti in Costituzione⁶¹.

Le deroghe alle *bienséances* dal punto di vista logico-dimostrativo sinora segnalate, comunque, sembrerebbero tutte impallidire di fronte alla smisurata mistificazione di quello che, delle relative dottrine, parrebbe costituire l'ineludibile presupposto di fatto, vale a dire la valutazione "empirica" della condizione multi-pluralistica della società contemporanea.

Come già s'accennava, invero, secondo le correnti "consuetudini narrative", a (so)spingere le vele del sistema giuridico costituzionale, sulla rotta tracciata dalla sua funzione integrativa, verso le "sacre sponde" dello Stato costituzionale – nel quale soltanto un mite Impero dei Valori "su cui non tramonta mai il sole" riuscirebbe a garantire a livello sociale (e ordinamentale) quell'agognata Pace «che tanto ambisce il cor» – sarebbero infatti i minacciosi monsoni dei molteplici "pluralismi di fatto" ormai intrinseci alla condizione odierna dell'Occidente.

A tal riguardo, continuo onestamente a essere dell'idea che non sarebbe neppure necessario incurvarsi la schiena su

⁶¹ Cfr. VIGNUDELLI 2011, 956 ss., 1005 ss.

ponderosi tomi⁶², ma anche soltanto guardar fuori dalla finestra o ascoltare un qualsiasi notiziario TV per comprendere “all’impronta” che tali ricostruzioni offrono della realtà una visione talmente “esotica” (quasi una fiabesca *Wunderkammer*), da legittimare a volte l’impressione di trovarsi di fronte più ai sogni o agli incubi di *Little Nemo* che non a *The Limits to Growth* (o all’Annuario De Agostini 2014).

Non che, sia chiaro, non esistano dei sensi per cui anche le nostre attuali società si possano dire fattualmente “pluralistiche” (o “pluraliste”), ma di sicuro bisogna intendersi bene, e ad esempio parrebbe cosa assai diversa – e soprattutto dalle conseguenze assai diverse – assumere che “pluralista” sia quella società dove il valore della tolleranza per le altrui visioni del mondo sia mediamente diffuso all’interno della cultura o tutelato dalla Costituzione, oppure quella (società) in cui gruppi culturali idealmente eterogenei e schizofrenicamente contrapposti agitano costantemente davanti alla relativa civiltà lo spauracchio di una deriva alla *Bis ans Ende der Welt* di Wim Wenders. E in questa chiave, per restare all’esempio, parrebbe facile notare come la nostra società potrebbe essere verosimilmente descritta per “pluralista” assumendo come parametro la diffusione media del valore culturale della tolleranza, e certamente risulterebbe “pluralista” assumendo il parametro della garanzia costituzionale di quel medesimo valore, ma ciò non toglie che vi sarebbero, viceversa, difficoltà enormi a spacciare per “pluralista” la nostra (attuale) compagine sociale nel terzo senso sopra accennato.

Nessuno si sogna, ovviamente, di negare la possibilità (e l’utilità) che, da sponda (variamente) pluralistica, s’evidenzino (descrittivamente) quelle situazioni reali di tensione per certi aspetti effettivamente problematica – magari tenendo a

⁶² V. comunque VIGNUDELLI 2011, 1045 ss.

mente che non tutti i problemi rinviano a Grandi Cosmogonie – e che si proponcano (in senso latamente prescrittivo) ipotesi di soluzione. Tuttavia, la legittimità di sostenere e promuovere queste ultime non parrebbe esimere dal vincolo d’argomentarle onestamente (in forza di motivazioni razionali), senz’alterare le basi empiriche di riferimento, e invece proprio questo parrebbe succedere quando l’obiettivo della macchina da presa viene artatamente (co-)stretto sul chiasso ciclicamente montato intorno a qualche *chador* o magari sulle contrapposizioni più folkloristiche d’un *political system* da teatrino televisivo, invece d’allargarlo “veristicamente” (anche solo di poco) sull’amorfo e omologo deserto d’indifferenza e di grave conformismo (= omologazione) culturale (a tutto e tutti) tipico dell’era tecnologica dei consumi, il cui modello antropologico – quanto a ricettività e reattività –, parrebbe francamente molto più affine allo *Zombie* di Romero che non al *Civis* di Cicerone⁶³.

La situazione, concludendo, parrebbe sì effettivamente grave, ma non per le ragioni il più delle volte invocate (con piglio apparentemente descrittivo) sul fronte pluralistico; e proprio il fatto che esse vengano costantemente “gonfiate”, del resto, parrebbe un indice puntuale della *debolezza*, e non certo della *forza* delle strategie proposte per la loro soluzione, le quali, a ben vedere, si paleserebbero non soltanto come *tutt’altro che necessitate* dal punto di vista d’una valutazione logico-razionale “astratta”, ma anche del tutto disancorate da una *effects analysis* “concreta” della relativa fenomenologia.

Certo, per il destinatario di questo “invito alla lettura” sarà forse sociologicamente consolatorio constatare quanto ancora sia vivo il fascino di visioni teoriche “dal volto umano”, che a cavallo di premonizioni ispirate anticipino i bisogni della

⁶³ In tal senso v. già VIGNUDELLI 2005, 121.

brava gente (e della relativa società) custodendone (e coltivandone) le più nobili essenze ideali, anche quando il prezzo sia quello di dipingere il mondo attraverso una “finestra di *tulle*”, e arrivando magari a quella *finzione letteraria* che, basandosi sugli elementi immaginari tipici di propaganda e pubblicità, sfocia poi il più delle volte nella creazione filosofeggiante di universi fantastici d’ispirazione mitologica.

Ma basterà quest’umano conforto a giustificare anche *scientificamente* la trasformazione del giurista in un *aedo* che componga “rapsodie pluralistiche” – concepite sui canoni estetici (quando non addirittura acustici) delle parole (per lo più farfugliate “a orecchio”) e non invece sulla consistenza dei concetti utilizzati e sulla congruenza della loro concatenazione logica – o magari direttamente nel *metafisico* di Franco Cordero, al quale bastavano «tre o quattro parole [...] per tirar fuori un universo concettuale», questi segni essendo «per lui ciò che la bava è per il ragno, lo strumento d’una smisurata tessitura»?

Giro volentieri la domanda a chi di competenza.

7. La “normalizzazione” del documento costituzionale fra interpretazione e concretizzazione

È in conseguenza di tutti i rilievi sin qui effettuati – i quali comunque, giova forse ribadirlo, costituiscono solo una piccola parte degli argomenti sviluppati ed esposti in *Interpretazione e Costituzione* – che m’è parso infine di poter *sensatamente* proporre un’interpretazione non “ipertrofica” e tantomeno “sacralizzata”, ma semmai rispettosa delle sue caratteristiche intrinseche, anche della Carta costituzionale repubblicana.

Una volta “pensionata” la preoccupazione di doversi ergere a protettori della società da qualche *Phantom-Menace* “pluralistica”, infatti, e avendo già acquisito in precedenza che non

sussiste alcuna imposizione angelica a considerare tutto il diritto (a partire dal suo apice normativo) come una pratica sociale volta alla realizzazione della giustizia (un *Paradise Lost?*) tramite una non meglio precisata “*Fortbildung*” applicativa e che del pari nessun «demone maligno e potentissimo» à la Descartes ci costringe a “leggere” la Costituzione attraverso le decisioni di qualche presunta autorità epistemica in toga, pure il documento costituzionale parrebbe infine poter riacquistare buona parte della sua perdita “normalità”.

Con ciò non si vuol dire, a scanso d’equivoci, che gli enunciati costituzionali condividano *tutte* le caratteristiche tipiche della legislazione ordinaria, e in particolare quelle dell’analiticità, precisione e tassatività ipoteticamente espresse (in media?) da quest’ultima, ma solo che – almeno *prima facie* – non sembrerebbero emergere delle differenze *qualitative* nell’approccio scientifico alla significazione dei relativi testi. Interpretare la Costituzione (nell’accezione qui stipulata d’individuare il significato), dunque, non parrebbe operazione intellettualmente diversa da quella in cui consiste l’interpretazione della legge o di qualsiasi altro documento normativo, anche se ovviamente questo non significa che, variando le caratteristiche delle disposizioni da interpretare, il *risultato* di tale procedimento cognitivo non possa variare, talora anche in modo sensibile.

Del resto, non ho mai inteso disconoscere la possibile diversità *degli esiti* dell’interpretazione costituzionale rispetto all’interpretazione della legge, ma continuo a ritenere inconsistenti le tesi che puntano a fondare una diversità qualitativa nella stessa *metodologia* interpretativa. Né a differenti conclusioni parrebbe poter condurre l’affermazione, frequentemente ripetuta come un mantra, secondo cui le costituzioni sarebbero “fatte per durare” o addirittura “concepite per l’eternità”,⁶⁴ con la conseguenza che tale *longue durée*

⁶⁴ V., ad esempio, LUCIANI 2006, 1656 s.: «la decisione costituente è tale

dovrebbe essere garantita appunto per il tramite d'una tecnica interpretativa "speciale" e derogatoria, in un senso marcatamente "evolutivo" o comunque "per valori", rispetto a quella comunemente applicabile a qualsiasi enunciato normativo.

A questo proposito, è lecito ricordare ancora una volta come se è vero che le prescrizioni costituzionali per lo più mostrano d'essere (concepite e) formulate in modo tale da garantirsi una durata solitamente superiore a quelle legislative o regolamentari, anche in questo caso non vale la pena di generalizzare troppo e ancor meno giova da ciò "piroettare" verso immaginifiche ma incongrue conclusioni.

È constatazione banale, del resto, come talvolta alcune norme di legge finiscano per dimostrare una longevità superiore a quella di certi precetti costituzionali e tale occorrenza storica parrebbe già in sé bastare a gettar luce su ciò che più conta sotto il profilo teorico. *Id est*, che l'aspirazione alla (e la concreta capacità di) durata dei citati precetti è una caratteristica riscontrabile in grado maggiore o minore in *qualsiasi* norma giuridica dotata d'astrattezza, e che proprio per questo parrebbe inidonea a incidere sulle caratteristiche strutturali e semantiche dei relativi enunciati, semmai *dipendendo* da esse (caratteristiche)⁶⁵.

(e cioè propriamente costituente) solo se si pone come fondativa di un nuovo ordine, ma non vi è ordine se le prescrizioni dell'atto costituente sono effimere e se non vi è aspirazione all'(umanamente) eterno». Cfr. anche BALDASSARRE 2004, 196: «non è una definizione da prendere alla leggera quella del famoso giudice Marshall quando scrisse proprio di uno dei giudizi fondativi del giudizio di costituzionalità che "noi giudici dobbiamo considerare che le costituzioni sono scritte per l'eternità". Ovviamente era una frase enfatica, ma per dire esattamente questo, che la costituzione ha una relativa indipendenza dal tempo, è qualcosa che viene pensato per il lungo periodo».

⁶⁵ Oltre che ovviamente dal perdurare o dal mutare tanto del frammento di realtà sociale disciplinata quanto degli obiettivi della politica legislativa.

A tale riguardo, dal punto di vista semantico, il più affidabile “elisir di lunga vita” del testo costituzionale parrebbe costituito soprattutto dalla proprietà di molti suoi enunciati, spesso proprio per questa peculiarità ricondotti al concetto di “principio”, d’esprimere norme altamente *generiche*.

Sebbene le norme costituzionali – e tra esse soprattutto i c.d. principi, di cui secondo molti autori la Costituzione abbonderebbe – siano spesso (anche cumulativamente) qualificate come *ambigue*, idonee cioè a esprimere contemporaneamente più significati fra loro alternativi, *vaghe*, cioè d’incerta applicabilità a una serie (più o meno ampia) di casi marginali, *generali*, valide dunque per una classe (più o meno ampia) di casi, o magari dai contenuti “*valutativi*” o “*eticomorali*”, assimilabili pertanto al modello delle c.d. clausole generali⁶⁶, il loro tratto caratteristico parrebbe quello, tipico appunto della *genericità*, del carente grado di dettaglio del precetto in esse contenuto e conseguentemente dell’idoneità ad essere eseguite, (anche) nel corso del tempo, in *molteplici* modalità tra loro *equivalenti*⁶⁷.

Sarebbe dunque segnatamente la capacità, propria degli enunciati costituzionali generici, d’ammettere una pluralità di *attuazioni* o *concretizzazioni* tra loro differenti ma tutte rispettose dei *dicta* della Costituzione che garantirebbe ad essa una buona resistenza all’usura degli anni, realizzando almeno in parte la sua “aspirazione” alla (relativa) “eternità”.

I disposti costituzionali generici, tuttavia, significherebbero (e prescriveranno) sempre e solo quel (relativamente poco) che sin da principio significano (e prescrivono) e costituirebbe quindi un errore marchiano ritenere che

⁶⁶ Sulle quali, anche in rapporto alla Costituzione v. ora PEDRINI 2013b, *passim*, ma part. 182 ss.

⁶⁷ V. LUZZATI 2012b, 83: «la genericità (...) si risolve nella circostanza che “tutto va bene” entro un certo ambito di scelta».

realizzare l'“aspirazione” costituzionale alla (relativa) “eternità” con essi ottenuta costituisca, come invece nel caso delle norme ambigue o vaghe, il frutto d'una loro particolare *interpretazione* (decisoria), necessariamente discrezionale e magari fatalmente evolutiva⁶⁸. Non confondiamo, insomma, ciò che (di generico) la Costituzione in sé *prescrive*, e che risulta accertabile tramite *interpretazione* (ricognitiva), e ciò che (di più specifico) la Costituzione *consente di prescrivere*, tramite ulteriori attività *normative* che interpretazione non sono!

Giova una volta di più sottolineare, invero, come gli eventuali processi specificativi e/o di concretizzazione dei disposti costituzionali generici (o di principio), dal punto di vista logico, non sarebbero in nessun caso idonei a generare norme autenticamente *costituzionali*, per lo meno se con queste ultime ci si riferisca ancora al significato *delle* relative disposizioni e non soltanto a quello che *ad esse* potrebbe esser da qualcuno semplicemente, e magari anche solo nominalmente, *imputato* (*affibbiato?*).

Del resto, non bisogna dimenticare come le Carte costituzionali prevedano espressamente (riconoscendo, quasi in una prospettiva *Wabi-sabi*, la propria imperfezione intrinseca) meccanismi procedurali per la loro modifica e non si vedrebbe pertanto ragione, *quoad interpretationem*, per equiparare i relativi enunciati ad esempio a quelli della

⁶⁸ Cfr. ancora LUZZATI 2012b, 110 s.: «quando una disposizione è generica, vi è una discrezionalità debole: *non sorge nessuna incertezza interpretativa*, ma vi sono molte condotte alternative, tutte ugualmente legittime, poste al riparo dalle critiche sotto l'ampio ombrello degli ordini ricevuti. Quando però una disposizione è vaga o ambigua, vi è una discrezionalità forte: sorge incertezza e la pretesa legittimità di una soluzione esegetica va a escludere quella di tutte le altre».

Bibbia, del Corano, del Talmud e via scorrendo, per i quali soli potrebbe valere *necessariamente* – una volta, s'intende, accettati certi dogmi – l'esigenza d'un continuo ed incisivo *Perfektionismus* applicativo a testo invariato.

Dal canto suo, la (dis)analogia tra esegesi neotestamentaria (o coranica, talmudica eccetera) e interpretazione costituzionale non si limita all'antitesi fra *immodificabilità* e *modificabilità* formale dei relativi testi, ma s'articola ulteriormente nella contrapposizione fra la *completezza* e la *diretta applicabilità* ai casi della vita talora (dogmaticamente) presupposte per l'insieme di regole di condotta desumibili dal Libro e l'*incompletezza* e la *limitata idoneità a disciplinare direttamente e dettagliatamente* le singole condotte umane che (oggettivamente) è giocoforza riconoscere come caratteristiche delle prescrizioni costituzionali in sé considerate (quali significato dei relativi enunciati).

I varî Testi Sacri, difatti, a differenza della Costituzione della Repubblica, non soltanto risultano inemendabili sotto il profilo formale, ma la loro potenziale idoneità a offrire, per il tramite necessario della loro interpretazione/applicazione (libera o privilegiata che sia), risposta e disciplina *in sæcula sæculorum* per tutti i problemi rilevanti della *comédie humaine* è presunta dai fedeli unicamente nel momento in cui, appunto, essi hanno *fede* nella natura divina e provvidenziale del loro Autore. Ed è persino inutile osservare come, viceversa (e con ottime ragioni!), nessuno mai – né il consociato "laico", né tanto meno quello "credente" – si sognerebbe di riporre identica fede in qualsivoglia Legislatore terreno, foss'anche quello costituzionale. Prova ne sia che il di lui prodotto letterario – non a caso e ad onta delle molteplici "mitologie" che su esso insistono – anche nel dibattito politico spesso ci si propone, più o meno provvidamente, d'emendare, di riformare o addirittura di riscrivere (come regolarmente ed espressamente si fa in paesi costituzionalmente più

composti, ad esempio in Germania)⁶⁹.

Da ultimo, mentre i Libri Sacri si possono effettivamente presumere fonti (universali) di regolazione *diretta*, oltre che esaustiva e perennemente adeguata, dei concreti casi della vita, dalla notte alla fine dei tempi, nel caso delle norme costituzionali tale (sempiterna e ubiqua) *Drittwirkung* è tutt'altro che scontata. Come del resto s'insegna ancora alle matricole del corso di Diritto Costituzionale, la Costituzione solo raramente regola in modo dettagliato, completo e dunque *self-executing* le singole condotte umane, mentre il più delle volte gli articoli della Carta costituzionale fungono soltanto da *tête de chapitre* per una disciplina giuridica che necessariamente si viene a comporre attraverso la stratificazione di molteplici atti normativi (leggi, regolamenti eccetera).

In estrema sintesi, il presunto (irrefrenabile) "bisogno" di un'interpretazione "speciale" della Carta costituzionale si palesa – daccapo – non già come un'autentica necessità teorica, bensì come l'ennesimo *format* "mainstream" di politica del diritto, il quale concettualmente cade col rilievo secondo cui: da una parte (1) la Costituzione si può (e, se si vuole, si deve) modificare *formalmente* (come peraltro sta avvenendo proprio in questi tempi), secondo le procedure pubbliche da essa stessa previste per la sua revisione; dall'altra parte (2) non c'è alcuna necessità di presumere che la Costituzione contenga "in potenza" la disciplina giuridica per *ogni* caso

⁶⁹ Cfr. in proposito GUASTINI 2004a, 284: «la costituzione è emendabile: la revisione costituzionale serve appunto ad adattare il testo normativo alle mutate circostanze. Ma, appunto, la revisione costituzionale è competenza esclusiva di certi organi che operino in accordo con certe procedure. Perché mai, nell'inerzia del legislatore costituzionale, il rinnovamento della costituzione dovrebbe compiersi in via interpretativa, ad opera di privati cittadini (quali sono i giuristi) e/o di organi comunque non competenti ad emendare la costituzione (quali sono i giudici costituzionali)?».

giuridicamente rilevante (2a) e del pari non c'è alcuna necessità che la Costituzione debba essere *applicata direttamente* per risolvere casi concreti (2b), di modo che l'interpretazione costituzionale non ha alcun autentico "bisogno" né di farsi carico di tali sviluppi politici del disposto costituzionale, né di "arenarsi" in ragionamenti di carattere variabilmente integrativo.

Per concludere sulle limpide considerazioni di Ernst-Wolfgang Böckenförde,

«Dato che ha carattere frammentario e incompleto e si occupa solo di principi generali, la costituzione non dovrebbe quindi essere qualificata quale *ordinamento di cornice* per il processo politico d'azione e di decisione e per l'esercizio del potere politico decisionale, soprattutto nell'ambito legislativo? La costituzione verrebbe così compresa, anche e proprio nelle sue disposizioni di diritto materiale, da un lato quale vincolante *fissazione dei limiti (Grenzfestlegung)* del potere politico decisionale (la classica funzione di delimitazione), e dall'altro lato quale *determinazione di indirizzo (Richtungsbestimmung)* per il potere politico di azione e di decisione, mediante l'indicazione di determinati obiettivi per l'azione e di principi organizzativi, da inserire e da imprimere nell'ordinamento legale del diritto e nella prassi amministrativa (ovviamente, senza contenere già per questo un programma normativo sufficiente). Il problema della cosiddetta "apertura" della costituzione non verrebbe così risolto in modo corretto e più adeguato, dal punto di vista di teoria costituzionale, rispetto alla procedura di affidarsi a una interpretazione, che apparentemente agisce come tale, ma che in verità crea norme e decide politicamente del diritto?»⁷⁰.

⁷⁰ BÖCKENFÖRDE 2006, 107.

8. *Appendice. Per una separazione dei poteri “presa sul serio”*

Vorrei prendere commiato con una brevissima appendice di carattere “teorico-istituzionale” e segnatamente con una precisazione.

La teoria dell’interpretazione costituzionale di cui in queste pagine si sono ricordati i contorni non ambisce a costituire, né presuppone, un “mio” modello prescrittivo per le relazioni tra i vari poteri che concorrono alla produzione e all’amministrazione del diritto all’interno della compagine statale. Perseguendo *expressis verbis* un ideale di avalutatività nella ricerca scientifica non ho mai pensato di farmi guidare da preferenze personali rispetto al ruolo che le varie magistrature costituzionali *dovrebbero* rivestire in un ordinamento (per me) ideale, né onestamente ho mai creduto alla favola di presunte funzioni “naturali” e “incoercibili” di quelle entità artificiali e domestiche quant’altre mai costituite appunto dagli organi istituiti in seno all’ordinamento giuridico.

Nondimeno, certamente una teoria dell’interpretazione giuridica, e dunque anche quella che io qui argomento, può fornire utili strumenti critici per valutare sostenibilità e credibilità dei singoli modelli di separazione tra i poteri (reali o immaginarî, descrittivi o prescrittivi eccetera), a partire da quello previsto *dalla stessa Costituzione* e dalle sue leggi attuative.

Alla ricostruzione di quest’ultimo e delle sue caratteristiche mi sono già dedicato in precedenza e qui non è il caso di riprendere nel dettaglio tale analisi⁷¹, la quale, peraltro, ricomprende a pieno titolo la ricognizione proprio di quelle norme (direttamente o indirettamente) sull’interpretazione che molti

⁷¹ Rinvio qui a VIGNUDELLI 2006 e 2012c.

giuristi oggi come ieri desidererebbero freudianamente rimuovere da qualsiasi loro orizzonte dei ricordi⁷².

Un pensiero conclusivo, tuttavia, mi sento di rivolgere a coloro che formulano a cuor leggero accuse di “ingenuità” al Costituente, il quale, perseguendo l’intento di separare la funzione (legislativa) di *creare* norme da quella (giudiziaria) di *applicare* regole giuridiche preesistenti, si sarebbe basato su presupposti teorici anacronistici, errati o comunque insostenibili.

Alla luce della teoria interpretativa qui sviluppata, invero, tali giudizi continuano ad apparirmi, alternativamente, o il frutto d’una macroscopica (e alquanto sgrammaticata) “storpiatura” storica e teorica delle (nobili) categorie introdotte all’Assemblea Costituente oppure, forse più probabilmente, il risultato d’una semplice pregiudiziale ideologica.

Certo, sol che si adottino determinate definizioni di ‘diritto’ o di ‘interpretazione’ e non v’è principio della Costituzione formale che non possa essere fulmineamente degradato a *flatus vocis*. Sarebbe richiesta una certa disinvoltura, però, per applicare forzatamente ai disposti elaborati dai Costituenti del 1948 proprio quelle concezioni teorico-giuridiche – la cui intrinseca *consistenza e necessità*, ricordiamolo ancora, più d’una volta in queste pagine si sono diffusamente segnalate per *fittizie* – che renderebbero il loro discorso uno sproloquio senza presa sulla realtà.

Il sospetto è allora che spesso possa trattarsi non di fraintendimento, e nemmeno d’un convinto e insuperabile dissenso teorico legato a una oggettiva “realtà delle cose”, bensì di semplice *prestige*, senza che sia particolarmente chiaro nep-

⁷² Sul problema delle norme sull’interpretazione o comunque rilevanti per l’interpretazione cfr. VIGNUDELLI 2011, 20 ss., 178 ss., 1019 ss.

pure lo scopo pratico con esso perseguito. Come è stato scritto ancora di recente da Francesco Gazzoni, in fondo,

«solo giuristi anarcoidi possono auspicare la sostituzione della centralità della legge con quella dell'uomo di legge e quindi inneggiare ad una misteriosa esperienza giuridica, di cui la legge sarebbe solo una delle componenti, insieme a giudizi di valore, spinte, motivazioni e criteri valutativi i più diversi e articolati»⁷³.

Dunque, *cui prodest?*

Girando una volta di più la domanda a chi di competenza, mi sentirei quanto meno d'escludere che tanto possa giovare ad un'analisi giuridica intellettualmente onesta, la quale non si può sempre limitare a "riassuntini", "canzoncine da organetto" o chiose variabilmente apologetiche delle pratiche correnti, ma talvolta (e a dire il vero sempre più spesso) implica anche l'onere di segnalare, ovviamente previa rigorosa dimostrazione, come certi poteri si stiano muovendo fuori dai binari prestabiliti *de jure condito*.

Non essendo attratto dai giudizi frettolosi, *se, quanto e come* questo stia concretamente accadendo nelle (e con le) consuetudini interpretative e applicative delle magistrature ordinaria e costituzionale non è argomento che mi senta di riprendere in questa sede⁷⁴. M'accontenterò allora d'istillare nel lettore quanto meno il dubbio che, pure in questo ambito, per "prendere sul serio" il principio della separazione dei poteri esistano tuttora delle alternative teoriche più credibili (e più sane) dell'acritica accettazione (e all'aprio-

⁷³ Così GAZZONI 2013, LX s.

⁷⁴ Per quanto ritenga d'aver espresso in modo abbastanza articolato la mia opinione al riguardo, per lo meno in relazione ad alcuni importanti profili, già in VIGNUDELLI 1988 e 2011.

ristica giustificazione) degli orientamenti in essere, in particolare quando adagiarsi sull'“iper-realistico” assioma boskoviano del «rigore è quando arbitro fischia» parrebbe opzione dichiaratamente incompatibile coi disposti di quello stesso ordinamento giuridico costituzionale che a parole si vorrebbe difendere.

Riferimenti bibliografici

- BALDASSARRE A. 1991. *Costituzione e teoria dei valori*, in «Politica del diritto», 1991, 639 ss.
- BALDASSARRE A. 2004. *Relazione*, in A.I.C. (ed.), *Diritto costituzionale e diritto giurisprudenziale. Atti del XVII Convegno Annuale A.I.C. Milano, 11-12 ottobre 2002*, Padova, Cedam, 185 ss.
- BARBERIS M. 2012a. *Interpretazione costituzionale o interpretazione della legge? In margine a un libro di Aljs Vignudelli*, in «Costituzionalismo.it», (1), 2012, 1 ss.
- BARBERIS M. 2012b. *Una teoria "protestante" dell'interpretazione costituzionale*, in «Diritto & Questioni Pubbliche», 12, 2012, 533 ss.
- BARBERIS M. 2013. *Dei difetti della giurisprudenza costituzionale*, in BARBERIS, VIGNUDELLI 2013, 9 ss.
- BARBERIS M., VIGNUDELLI A. 2013. *"Nuovi" dialoghi sull'interpretazione*, Modena, Mucchi.
- BIN R. 2013. *A discrezione del giudice. Ordine e disordine: una prospettiva "quantistica"*, Milano, Franco Angeli.
- BOBBIO N. 1996. *Il positivismo giuridico*, Torino, Giappichelli.
- BÖCKENFÖRDE E.W. 2006. *I metodi dell'interpretazione costituzionale*, in ID., *Stato, costituzione, democrazia. Studi di teoria della costituzione e di diritto costituzionale*, a cura di M. Nicoletti e O. Brino, Milano, Giuffrè, 61 ss. Tr. di O. Brino e M. Tomba da *Die Methoden der Verfassungsinterpretation. Bestandsaufnahme und Kritik*, in «Neue juristische Wochenschrift», 29 (46), 1976, 2089 ss.
- CHIASSONI P. 2004. *Codici interpretativi. Progetto di voce per un Vademecum giuridico*, in COMANDUCCI P., GUASTINI R. (eds.), *Analisi e diritto 2002-2003. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Torino, Giappichelli, 55 ss.
- COMANDUCCI P. 1999. *L'interpretazione delle norme giuridiche. La problematica attuale*, in BESSONE M. (ed.),

- Interpretazione e diritto giudiziale*, I, Torino, Giappichelli, 1 ss.
- COMANDUCCI P. 2008. *Conoscere il diritto*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», (2), 2008, 419 ss.
- DENOZZA F. 1995. *La struttura dell'interpretazione*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», (1), 1995, 1 ss.
- DOGLIANI M. 2004. *Interpretazione costituzionale e politica costituzionale*, in A.I.C. (ed.), *Diritto costituzionale e diritto giurisprudenziale. Atti del Convegno Annuale A.I.C. (Milano, 11-12 ottobre 2002)*, Padova, Cedam, 201 ss.
- GALLO F. 2003. *L'interpretazione del diritto è «affabulazione»?*, in «Rivista di diritto romano», 3, 2003, 1 ss.
- GAZZONI F. 2013. *Manuale di diritto privato*, Napoli, E.S.I.
- GUASTINI R. 2004a. *L'interpretazione dei documenti normativi*, Milano, Giuffrè.
- GUASTINI R. 2004b. *Componenti cognitive e componenti nomopoietiche nella scienza giuridica*, in «Diritto pubblico», (3), 2004, 927 ss.
- GUASTINI R. 2011. *La sintassi del diritto*, Torino, Giappichelli.
- GUASTINI R. 2014. *Conoscere il diritto. Un inventario di problemi*, in «Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale», 75, 2014, *Dal Testo unico bancario all'Unione bancaria: tecniche normative e allocazione di poteri. Atti del convegno tenutosi a Roma il 16 settembre 2013*, 23 ss.
- JORI M. 2010. *Del diritto inesistente. Saggio di metagiurisprudenza descrittiva*, Pisa, ETS.
- LORENZ K. 1977. *Gli otto peccati capitali della nostra civiltà*, Milano, Adelphi.
- LUCIANI M. 2006. *Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico*, in «Giurisprudenza costituzionale», (2), 2006, 1643 ss.
- LUZZATI C. 1990. *La vaghezza delle norme*, Milano, Giuffrè.
- LUZZATI C. 1999. *L'interprete e il legislatore. Saggio sulla certezza del diritto*, Milano, Giuffrè.

- LUZZATI C. 2012a. *Elogio dell'indifferenza. La genericità scarnificata*, in «Diritto & Questioni Pubbliche», 12, 2012, 345 ss.
- LUZZATI C. 2012b. *Principi e princìpi. La genericità nel diritto*, Torino, Giappichelli.
- MODUGNO F. 2007. *Interpretazione per valori e interpretazione costituzionale*, in AZZARITI G. (ed.), *Interpretazione costituzionale*, Torino, Giappichelli, 51 ss.
- MONATERI P.G. 1998. «*Correct our Watches by the public clocks*». *L'assenza di fondamento dell'interpretazione del diritto*, in VATTIMO G., DERIDDA J. (eds.), *Diritto, giustizia e interpretazione*, Roma-Bari, Laterza, 189 ss.
- PACE A. 2007. *Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori*, in AZZARITI G. (ed.), *Interpretazione costituzionale*, Torino, Giappichelli, 83 ss.
- PEDRINI F. 2013a. *Colloquio su Filosofia e (Scienza del) Diritto. Intervista al Prof. Emanuele Severino (8 giugno 2013)*, in «Lo Stato», 1, 2013, 151 ss.
- PEDRINI F. 2013b. *Le "clausole generali". Profili teorici e aspetti costituzionali*, Bologna, Bononia University Press.
- PEDRINI F. 2014. *Colloquio su Princìpi, Diritto e Giustizia. Intervista al Prof. Robert Alexy (Kiel, 27 febbraio 2014)*, in «Lo Stato», 2, 2014, 125 ss.
- PINO A. 1996. *La ricerca giuridica. Finalità, oggetto, metodo*, Padova, Cedam.
- PINO G. 2013. *Di interpretazione e interpreti della Costituzione. Note a margine a Interpretazione e Costituzione di Aljs Vignudelli*, in «Diritto e Società», (2), 2013, 353 ss.
- PINO G. 2014. *Nobile sogno o pia illusione? Teoria e politica dell'interpretazione giuridica, ovvero: altre glosse ad Aljs Vignudelli*, in «Lo Stato», 2, 2014, 197 ss.
- ROSS A. 2001. *Diritto e giustizia*, Torino, Einaudi. Tr. di G. Gavazzi da *On Law and Justice*, Londra, Stevens, 1958.

- RUGGERI A. 2000. *Ragionevolezza e valori, attraverso il prisma della giustizia costituzionale*, in «Diritto e Società», (4), 2000, 567 ss.
- RUGGERI A. 2007. *Teorie e “usi” della costituzione*, in «Quaderni costituzionali», 27 (3), 2007, 519 ss.
- SCHOPENHAUER A. 1991. *L'arte di ottenere ragione*, Milano, Adelphi, a cura di F. Volpi. Tr. di N. Curcio e F. Volpi da *Der handschriftliche Nachlaß*, vol. III, Monaco, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1985, 666-695.
- SPINOZA B. 1972. *Trattato teologico-politico*, Torino, Einaudi. Tr. di A. Droetto e E. Giancotti Boscherini da *Tractatus theologico-politicus*, Amburgo, Henricus Künraht, 1670.
- TARELLO G. 1974. *Diritto, enunciati, usi. Studi di teoria e di metateoria del diritto*, Bologna, il Mulino.
- TARELLO G. 1980. *L'interpretazione della legge*, Milano, Giuffrè.
- VESPIGNANI L. 2013. *Il mutaforma criterio della ragionevolezza*, in «Lo Stato», 1, 2013, 257 ss.
- VESPIGNANI L. 2014. *La ragionevolezza nelle clausole generali. Alcune note a margine di una recente monografia*, in «Lo Stato», 2, 2014, 275 ss.
- VIGNUDELLI A. 1988. *La corte delle leggi. Osservazioni sulla cosiddetta efficacia normativa delle sentenze della Corte costituzionale*, Rimini, Maggioli.
- VIGNUDELLI A. 2005. *Enigmistica interpretativa od interpretazione chiromantica (ovvero: norma positiva tra Machiavelli, ninfa Egeria e damnatio memoriae)*, in «Diritto&Questioni Pubbliche», 2, 2005, 111 ss.
- VIGNUDELLI A. 2006. *Sulla separazione dei poteri nel diritto vigente*, in «Diritto e Società», (4), 2006, 657 ss.
- VIGNUDELLI A. 2011. *Interpretazione e Costituzione. Miti, mode e luoghi comuni del pensiero giuridico*, Torino, Giappichelli.

- VIGNUDELLI A. 2012a. Honni soit qui mal y pense. *Una prima risposta (e qualche domanda) a Mauro Barberis*, in «Costituzionalismo.it», (1), 2012, 1 ss.
- VIGNUDELLI A. 2012b. Amicus plato... *Botta e risposta con Mauro Barberis*, in «Diritto & Questioni Pubbliche», 12, 2012, 547 ss.
- VIGNUDELLI A. 2012c. *Interpreti vs. Legislatore. La contesa del primato sulla produzione del diritto alla luce della Carta costituzionale repubblicana*, in «Rassegna Parlamentare», (3), 2012, 541 ss.
- VIGNUDELLI A. 2013a. *Valori fuori controllo? Per un'analisi costi/benefici d'un topos della letteratura costituzionalistica contemporanea*, in «Lo Stato», 1, 2013, 71 ss.
- VIGNUDELLI A. 2013b. «Non lo fo' per piacer mio...». *Brevi osservazioni (e qualche ulteriore quesito) sull' "insostenibile" avalutatività dell'interpretazione giuridica*, in «Diritto e Società», (3), 2013, 559 ss.
- VIGNUDELLI A. 2014. «Rigore è quando arbitro fischia»? *Ovvero: (anche) con Pino monologo spesso*, in «Lo Stato», 2, 2014, 211 ss.
- WILLIAMS G.L. 1976. *La controversia a proposito della parola «diritto»*, in U. SCARPELLI (ed.), *Diritto e analisi del linguaggio*, Milano, Edizioni di Comunità, 43 ss.
- ZAGREBELSKY G. 1992. *Il diritto mite*, Torino, Einaudi.